

Direttorio

**Suore Terziarie Francescane Elisabettine
di Padova**

Sigle e Abbreviazioni

Gv. Giovanni
Lc. Luca
MC. Marco
Mt. Matteo

Paenit. Paenitemini, Costituzione apostolica sulla disciplina
penitenziale
Amm. Ammonizioni
2 Cel. Tom. Da Celano, Vita seconda
FF Fonti Francescane
Reg. boll Regola bollata
Reg. non boll Regola non bollata
D. Diario E. Vendramini
Ep Epistolario E. Vendramini
Ep.a L. Maran Epistolario a L. Maran
Ep.a L. Müller Epistolario a Müller
Ep.a **G.**Viero Epistolario a **G.**Viero
Ep. in fasc. Epistole raccolte in fascicoli
Istr. Istruzioni, E. Vendramini

capitolo primo

LA FAMIGLIA TERZIARIA
FRANCESCANA ELISABETTINA

I. ORIGINE E MANDATO

1.

La famiglia delle suore terziarie francescane elisabettine, approvata dalla Chiesa il 5 aprile 1910, è riconosciuta dalla medesima come ISTITUTO RELIGIOSO secondo la formulazione del Diritto canonico.

Suoi elementi costitutivi sono:

- la professione dei consigli evangelici mediante voti pubblici religiosi
- la vita fraterna in comunità
- la attività apostolica,

elementi che sono espressi nelle Costituzioni in conformità al carisma.

2.

La denominazione propria negli atti pubblici è:
ISTITUTO DELLE SUORE TERZIARIE FRANCESCANE
ELISABETTINE DI PADOVA.

Essa richiama la radice francescana dell'Istituto, ed esplicita la sua finalità apostolica nelle opere di misericordia sull'esempio di s. Elisabetta d'Ungheria¹ alla quale la Fondatrice volle ispirarsi.

3.

La «perfetta comunità», voluta da madre Elisabetta Vendramini, consiste nella partecipazione vitale di tutti membri della famiglia terziaria allo stesso dono di vocazione e di missione, il quale è delineato nelle Costituzioni.

4.

Le Costituzioni, approvate il 4 ottobre 1980 dalla Sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari (S.C.R.I.S), sono il testo di legge costitutiva della famiglia elisabettina e, in quanto tale,

fondamento e principio di ogni altro tipo di legislazione interna emanata dal Capitolo generale.

5.

Le Costituzioni sono un progetto di vita scaturito dalla esperienza spirituale vissuta da madre Elisabetta Vendramini e partecipata a quante sono da Dio chiamate a far parte della famiglia terziaria elisabettina. In esse le suore trovano le linee essenziali per vivere la consacrazione a Dio nella fedeltà alla grazia delle origini.

6.

L'atto di approvazione delle Costituzioni con quello di approvazione dell'Istituto da parte della Chiesa, stabilisce la famiglia elisabettina e, in essa, ogni suo membro nello stato canonico e pubblico.

Per tale atto le suore sono inserite nel cuore della Chiesa e la Chiesa è come incarnata nell'Istituto e nei suoi membri.

7.

Ogni suora rende concreta la comunione e la appartenenza alla Chiesa mediante la fedeltà alla consacrazione religiosa e la adesione filiale di obbedienza alle direttive della Chiesa.

8.

Ogni anno nell'anniversario

di fondazione dell'Istituto, 10 novembre

di approvazione dei medesimo, 5 aprile

di approvazione delle Costituzioni, 4 ottobre

in ogni fraternità le suore ringraziano Dio Padre con il canto del Te Deum, dando particolare solennità alla memoria della Fondazione.

9.

L'Istituto è aggregato all'Ordine dei Frati minori. La aggregazione, ottenuta ufficialmente il 19 febbraio 1904, comporta la comunione dei beni spirituali; nello stesso tempo assicura alla famiglia elisabettina l'assistenza e l'aiuto necessari per l'approfondimento della spiritualità francescana e stimola alla reciproca collaborazione nei lavoro apostolico.

II. VOCAZIONE E SPIRITUALITÀ

10.

L'esperienza della misericordia del Padre, che segnò definitivamente la vita e la missione di madre Elisabetta Vendramini, segna anche la vita e la missione delle figlie. La medesima vocazione le convoca, affinché, in « perfetta comunità» vivano questa singolare esperienza e siano, a loro volta, segno e strumento di salvezza per i fratelli.

11.

È vocazione trinitaria: rivelazione di Dio, Padre buono, che ci salva mediante la configurazione a Cristo e Cristo crocifisso nella azione proveniente dello Spirito Santo. La suora elisabettina la accoglie come dono e assume nella sua vita l'amore della Trinità santissima, amando i fratelli dello stesso amore.

12.

Nella esperienza della divina carità aderisce a Dio in Cristo e vive l'atteggiamento fondamentale di Gesù che «fa sempre quello che piace al Padre»². Il suo spirito è sempre rivolto a Lui in modo che *il solo Gesù, il caro Gesù è per lei ogni bene, sollievo, istruzione, conforto*³.

13.

Madre Elisabetta Vendramini, nel fondare la famiglia delle Terziarie, volle ispirarsi al terzo Ordine di penitenza di s. Francesco d'Assisi⁴. Perciò la spiritualità della terziaria famiglia si fonda sulla spiritualità francescana.

Per essere *figlie vere del Serafico d'Assisi*⁵, le suore si conformano a *Gesù umanato e crocifisso*. Lo contemplanò nella umiltà della sua incarnazione e nella carità della sua passione. Scoprono in questi misteri l'amore infinito del Padre per l'uomo e la sua volontà di salvarlo.

14.

Riconoscono s. Elisabetta d'Ungheria, loro patrona, il loro esemplare di cristiana carità verso Dio e verso i poveri. Come lei *amano Dio*

*Padre di un amore operativo*⁶, e attingono a quella fonte divina una fraterna solidarietà con i poveri e con tutti i peccatori bisognosi della misericordia del Padre.

15.

Coltivano lo spirito della terziaria famiglia praticando le virtù cristiane e quelle più raccomandate da Madre Elisabetta Vendramini, la carità, l'umiltà, l'obbedienza, la mortificazione: *Mi nacquero vive brame di stabilire a Gesù una casa delle rarissime, cioè di spose fedeli, amanti, umili, obbedienti, sprezzatrici di loro stesse, tutte cuore per i suoi interessi*⁷. Assumono il motto della famiglia «in caritate Christi» come anima del loro agire, pensare, scegliere, convertirsi.

16.

Attingono costantemente e con amore alle fonti della spiritualità dell'Istituto: scritti della Madre Fondatrice e di s. Francesco d'Assisi, vita e storia della famiglia elisabettina, opere di spiritualità francescana. Si impegnano ad assimilare sempre più lo spirito proprio e aderiscono volentieri alle iniziative promosse a tale scopo.

17.

Vivono e operano con la Chiesa, pregano per le sue necessità⁸. Non si lasciano intimidire o disanimare dai frutti che non vedono, dalle difficoltà e dai limiti della propria azione, ma coraggiose e liete lavorano con la consapevolezza che il regno di Dio è un seme che «germoglia e cresce e non si sa come»⁹.

capitolo secondo

**CONSACRATE A DIO
MEDIANTE I VOTI**

I. PROFESSIONE RELIGIOSA

18.

Con la professione dei consigli evangelici le suore esprimono pubblicamente la loro totale e assoluta appartenenza a Dio, che riserva per sé, colei che ha eletta, facendola sua proprietà esclusiva, suo possesso, suo bene.

19.

Promettono a Dio e alla Chiesa di vivere la sequela di Cristo obbediente, povero e casto nella forma indicata dalle Costituzioni. Perciò *non hanno altra mira, altro bene, né gusto che in Dio e di piacere a Lui*¹; amano e servono i fratelli dando per loro la vita.

20.

Vivono l'ideale religioso francescano in comunione con le sorelle che lo Spirito ha riunito insieme. Si sostengono vicendevolmente nell'impegno di donazione totale a Dio e ai fratelli, e in tutte le situazioni della vita si lasciano *educare alla reale*².

21.

La professione religiosa stabilisce il vincolo di appartenenza di tutte le suore alla famiglia terziaria, di cui divengono membri effettivi. Così per un nuovo titolo sono a servizio della Chiesa secondo la specifica missione: testimoniare con le opere di misericordia che «il regno di Dio è in mezzo a noi»³.

22.

La professione nella famiglia elisabettina è professione di voti semplici ed è prima temporanea poi perpetua.

Allo scadere del tempo stabilito per la professione temporanea la suora può emettere la professione dei voti perpetui o lasciare l'Istituto; a sua volta l'Istituto può dimetterla.

23.

Le suore emettono e rinnovano la professione religiosa pubblicamente durante la santa Messa.

È tradizione della famiglia elisabettina rinnovare comunitariamente i voti nella festa liturgica di s. Elisabetta d'Ungheria. A tale celebrazione le suore premettono un triduo di preparazione spirituale. Conservano l'uso di rinnovarli personalmente con frequenza soprattutto durante il Sacrificio eucaristico. Celebrano con particolare solennità il 25° e 50° anniversario di professione religiosa.

II. OBEDIENZA

24.

La vita di obbedienza è preminente per la suora elisabettina: esprime il suo amore fedele a Dio attraverso n completo abbandono alla volontà del Padre e il suo costante impegno di conversione per conformarsi a Cristo obbediente.

25.

Illuminate e sorrette dalla fede, le suore obbediscono per motivi di carità, perché per Dio *hanno rinnegato la propria volontà; si sottomettono al superiori, in tutte quelle cose che promisero al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla regola*⁴. Secondo l'ispirazione francescana a cui si richiama madre Elisabetta Vendramini *obbediscono ben anche a tutte le creature*⁵.

26.

Inoltre *la vera e santa obbedienza del Signore nostro Gesù Cristo* richiede che le sorelle *per carità di spirito volentieri servano e si obbediscano vicendevolmente*⁶ e si aiutino a viverla con letizia e coraggio.

27.

*L'umiltà del cuore è inseparabile dalla obbedienza*⁷.

Questa virtù, assieme alla prontezza, che non frapponne indugi alla esecuzione, contraddistingue in ogni occasione la suora elisabettina, la quale attua la sua conformità a Cristo nel cammino penitenziale della *santa obbedienza*⁸.

28

Il voto di obbedienza impegna a eseguire le disposizioni delle superiore legittime, riguardanti la vita della famiglia terziaria elisabettina.

Sono superiori e superiore legittimi

il Sommo Pontefice

la Superiora generale per tutta la famiglia terziaria

la Superiora provinciale nella sua provincia
la Superiora delegata nella sua delegazione
la Superiora locale nella sua comunità.

29.

Le suore, seguendo l'esempio della madre Fondatrice, si dimostrano *figlie per divina grazia della Chiesa santa*⁹ nell'obbedire fedelmente alle sue direttive. In particolare sono soggette alla sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari (SCRIS) secondo le indicazioni del Diritto comune.

Sono pure obbligate ad attenersi alle leggi civili e alle disposizioni delle autorità ecclesiastiche e civili alle cui dipendenze svolgono il loro servizio, a meno che il contenuto di tali leggi sia contrario alla fede e alla morale.

30.

Le Superiori maggiori possono dare comandi in virtù di santa obbedienza in materia riguardante le Costituzioni: in tal caso la suora ha l'obbligo grave di obbedire.

Tali comandi, però sono dati solo per motivi gravi e con prudenza¹⁰.

31.

La suora elisabettina vive l'obbedienza, oltre che con la esecuzione esterna del comando, con adesione persona libera e con generosa sottomissione di volontà e di giudizio.

*E se anche vede cose migliori e più utili all'anima sua di quelle che le ordina il superiore, sacrifichi le cose proprie a Dio e cerchi di adempiere con l'opera quelle del superiore. Infatti questa è la vera e caritativa obbedienza che soddisfa Dio e il prossimo*¹¹.

32.

Se le suore riscontrano in coscienza di non poter eseguire gli ordini ricevuti, *esse devono e possono ricorrere alle loro superiori e queste le accolgono con carità e benevolenza*¹².

33.

Le suore si propongono di restare *sempre fisse nel divino volere*¹³.

Accettano con amore ogni sua manifestazione. In particolare, quando viene loro chiesto il sacrificio di un trasferimento di casa, di ufficio o di consorelle, ricordano che si sono liberamente messe a disposizione del Regno di Dio e delle sue esigenze. La fraternità, da parte sua, sostiene la sorella, affinché questa esperienza sia per lei un momento di autentica crescita secondo Cristo.

34.

La superiora, a ogni livello, vive l'obbedienza adempiendo la sua missione con amore e dedizione. Obbedisce alle superiori maggiori e parla di esse e di ogni persona in servizio di autorità con affetto e stima¹⁴. Si assoggetta nella fede alle loro disposizioni e aiuta le sorelle, soprattutto con l'esempio¹⁵, alla adesione generosa e spontanea alle richieste della obbedienza soprattutto quando richiedono rinuncia.

35.

Poiché la superiora è chiamata a coordinare la vita fraterna e, nel rispetto delle competenze, regola la attività apostolico-professionale della comunità, le suore la tengono informata del loro lavoro, chiedono le dovute autorizzazioni e accettano eventuali consigli e aiuti per affrontare responsabilmente i loro impegni apostolici.

36.

Non ricorrono alla superiora maggiore per i permessi che competono alla superiora locale.

Quando si rende necessario il ricorso alla superiora maggiore, la suora interessata la informa su quanto intercorso tra lei e la superiora locale e sui motivi che rendono necessario il ricorso.

37.

Nello spirito della obbedienza professata le suore hanno rispetto, fiducia e spirito di sincera collaborazione verso le sorelle in servizio di autorità, come pure verso quelle che nelle attività rivestono compiti di particolare responsabilità.

III. POVERTÀ

38.

La povertà evangelica secondo la forma di vita professata nella terziaria famiglia è impegno costante di conversione, per conformarsi a Cristo povero, e viva attesa di Lui unico Bene.

Per la povertà religiosa la suora elisabettina lascia tutto: *non desidera, non cerca, non vuole altro che Dio*¹⁶. Lo ringrazia e lo loda perché autore di ogni cosa, e condivide con i fratelli i doni e i beni da Lui ricevuti. Non ha preoccupazione per sé, ma vive abbandonata alla divina provvidenza, *soggetta a Dio e bisognosa di Lui solo*¹⁷.

39.

Il vero povero è colui che non trova in sé motivi di orgoglio e di compiacenza, ma tutto riferisce a Dio autore di ogni bene. Non si turba per privazioni od oltraggi, ma mette tutta la sua fiducia in Dio. La suora elisabettina perciò gode del bene e non invidia alcuno; non si lamenta; non desidera essere superiore agli altri e non si esalta per quello che Dio opera per suo mezzo; *ama di essere povera, dimenticata e solo ricca di virtù*¹⁸.

40.

Ama la vita comune nelle sue espressioni quotidiane, non cerca il superfluo: *tutto le è molto, tutto le accomoda, niente ricerca, di tutto si stima favorita senza meriti*¹⁹. Nell'uso delle cose dipende dalla superiora competente. Ha cura di ogni cosa e degli strumenti necessari allo svolgimento del compito affidatole, evita gli sprechi sia che si tratti delle cose della fraternità che di quelle degli Enti.

41.

I beni dell'Istituto e il frutto del lavoro delle suore sono beni della Chiesa. Oltre che per il sostentamento e per le attività apostoliche devono servire per aiutare concretamente i poveri. Ogni fraternità, quindi,

cerca e aiuta i poveri nel luogo in cui risiede,

anima e promuove la carità nella comunità cristiana, si impegna in personali e comuni rinunce e in altre iniziative, soprattutto nei tempi di Avvento e di Quaresima, durante i quali offre il ricavato di una giornata di lavoro a loro vantaggio.

Inoltre aderisce alle proposte di aiuto promosse dalla Chiesa a livello nazionale, locale, universale secondo le indicazioni delle superiori maggiori.

42.

Le suore sanno che è forma di autentica condivisione dei beni anche impegnare tempo e mezzi per la assistenza delle sorelle ammalate.

Queste poi accettano come forma di altissima povertà la loro malattia e la conseguente impotenza.

43.

L'uso del denaro è regolato dalla dipendenza. È autorizzato, nella misura e nel tempo necessario, dalla superiora locale alla quale poi ogni suora rende conto.

La superiora pure rende conto al consiglio locale secondo quanto è indicato nelle Costituzioni e dipende, per quanto di competenza, dalla superiora maggiore.

44.

Le suore ricordano che sono della fraternità e a disposizione di essa gli strumenti, le macchine e i mezzi di trasporto. Di queste cose non possono avere l'uso personale esclusivo, né esigere di portarle con sé nei trasferimenti di comunità.

45.

Nelle opere gestite dall'Istituto l'arredamento è semplice e funzionale. Gli ambienti, per quanto è possibile, sono a disposizione della Chiesa locale.

46.

Nell'esercizio della sua attività apostolica la suora si dedica con disinteresse, libera da ogni desiderio di guadagno e di vantaggi economici. Spetta alle Superiori maggiori concordare con le

Amministrazioni il trattamento e compenso alle suore, quando queste lavorano in rapporto di convenzione tra Istituto e altri Enti.

47.

Le superiori a ogni livello danno esempio di vita povera e distaccata, si impegnano a evitare in ogni modo l'arricchimento collettivo, aiutano le sorelle a vivere la povertà offrendo direttive opportune, e custodiscono la umiltà e la semplicità francescana nelle opere.

48.

In ogni fraternità tutte le sorelle, come *penitenti di s. Francesco*²⁰, nel giorno della sua festa, il 4 ottobre, e in quello della morte della madre Fondatrice, il 2 aprile, verificano il loro cammino di conversione per conformarsi a Cristo povero, esaminando la loro vita di povertà alla luce del Vangelo e della situazione reale dei poveri, che nel Regno di Dio sono i prediletti²¹.

IV. CASTITÀ

49.

La suora elisabetтина vive la castità per il Regno dei cieli come forma eminente di amore sponsale a Gesù crocifisso.

Tutto in lei dice la incondizionata donazione a Dio nel generoso servizio dei fratelli: *l'odore del suo buon procedere religioso è al mondo una gioconda e odorosa spiritual primavera, che fa avvicinare l'afflitta per consolarsi, la traviata per aiuto a rimettersi sul buon sentiero*²².

50.

Fa proprio l'atteggiamento di Gesù che, per amore del Padre, ha amato tutti gli uomini fino a dare per essi la vita, e vivifica il dono di sé nella esperienza dell'intimità personale con Lui.

51.

Approfondisce nello studio la sua dignità di donna consacrata nella verginità come pure il suo ruolo nella Chiesa e nella società; soprattutto matura in se stessa la capacità di amore oblativo, alimentando la sua vita di un intenso spirito di fede.

52.

Memore della speciale alleanza contratta con Dio, vi è fedele a ogni costo. Si abitua a essere forte nelle difficoltà, prudente, umile, generosa: evita ricercatezze, vanità, dissipazione e si sforza di *piacere a Dio solo nel suo operare, nel suo parlare nel suo camminare, nei suoi desideri, nei suoi pensieri*²³.

Usa i mezzi che la Chiesa e la fraternità offrono come alimento all'amore verginale e come difesa da quanto può ostacolarlo.

53.

È fedele soprattutto alla preghiera sia personale sia comunitaria e alla confessione sacramentale frequente.

Contribuisce a rendere la comunità «luogo» di rapporti umani autentici, dove ognuna accetta, perdona, sorregge le altre; dove nelle reciproche difficoltà ognuna può sperimentare la bellezza della comunione fraterna.

54.

Scopre e apprezza nelle sorelle i valori di cui ciascuna è portatrice; accoglie come dono prezioso il fiorire di una sana amicizia e la vive come espressione dell'amore di Dio, sostegno nel cammino di maturazione della persona, forza per realizzare il comune progetto di vita.

55.

Penitente di san Francesco, pratica una coraggiosa austerità di vita. Prende coscienza che lo stile francescano è profondamente umano, ma sobrio: esalta la apertura verso tutte le creature e insieme chiede la consapevolezza che, per la sua fragilità, la natura umana va sostenuta, con scelte adeguate agli impegni assunti e con la rinuncia ad atteggiamenti ed esigenze consentiti a chi non è consacrato nella vita di verginità.

56.

Valorizza i mezzi naturali atti a promuovere la sanità fisica e l'equilibrio psichico. Alterna saggiamente, per quanto è possibile, il tempo della preghiera e quello del sollievo, il tempo del lavoro e quello del riposo.

57.

Usa con maturità i mezzi di comunicazione sociale e vaglia con senso critico le letture, gli spettacoli, il sollievo. Ricorda sempre che appartiene a Dio, il quale è *un Dio geloso: le fece bello il cuore perché Lui solo vuole possederlo*²⁴.

capitolo terzo

SANTIFICATE NELLA CARITÀ

I. PREGHIERA

58.

La preghiera è esigenza vitae della suora e della fraternità elisabettina, espressione della sua vita e della sua missione, mezzo privilegiato di conversione. Tutte le suore le sono fedeli e le riservano il primo posto in tutte le manifestazioni della loro vita.

59.

Tengono presente che il divino Maestro, insegnando ai suoi discepoli a pregare, ha anche posto le condizioni alla preghiera: una carità che perdona sempre¹ e una comunione fraterna che sta a fondamento dello stesso spirito di orazione². Per questo mantengono il cuore puro da ogni colpa contro la carità e, se vi mancano, chiedono prontamente perdono³.

60.

Coltivano assiduamente la spirito di orazione. *Questo spirito non può ottenersi da un'anima piena di sé, occupata in mille sciocchezze, dissipata tutto il giorno, e solo occupata in pensieri inutili e vani*⁴. Procurano perciò le suore che nella fraternità regni il clima indispensabile alla preghiera; praticano il silenzio interiore e adorano la Trinità santissima di cui sono tempio.

61.

Nella preghiera si ispirano alla sacra Scrittura, alla liturgia, alle fonti della spiritualità francescana, alle fonti proprie della famiglia terziaria, ai documenti del Magistero della Chiesa.

62.

La fraternità elisabettina testimonia il primato di Dio con spazi e forme di preghiera comunitarie, raccomandate dalla Chiesa. Esse sono in primo luogo: la preghiera liturgica comunitaria, la meditazione, altre forme di preghiera privata, indicate nelle Costituzioni.

63.

Le suore ricordano che la contemplazione è un atteggiamento tipico della spiritualità francescana e di quella terziaria elisabettina.

Con essa si aprono «alla comunione del Dio vivente fissando in lui lo sguardo e il cuore»⁵. La coltivano volentieri e, sull'esempio della madre Elisabetta Vendramini, riconoscono sempre e dappertutto Dio: nelle cose, che portano il riflesso di Lui; nell'uomo, fatto a sua immagine; negli avvenimenti della storia, perché siano eventi di salvezza.

A. preghiera liturgica

64.

La fraternità elisabettina quotidianamente partecipa alla celebrazione eucaristica e a quella delle Ore di Lodi, Vespri, Compieta.

Inoltre le fraternità e le suore che lo possono, celebrano anche altre Ore dell'Ufficio divino.

Ordinariamente le suore compiono insieme questi atti liturgici. La sorella che per qualche grave motivo ne fosse impedita vi provvede individualmente.

65.

Ogni fraternità organizza la sua giornata in modo da assicurare a tutte le sorelle il tempo necessario per questi atti comunitari. Dove il tipo di impegni renda impossibile la partecipazione di tutte alla celebrazione eucaristica quotidiana, questa è organizzata con particolare cura almeno una volta la settimana, fermo restando il diritto dovere di ciascuna di parteciparvi quotidianamente.

66.

Le suore si preparano debitamente alla preghiera, promuovono la partecipazione attiva di tutte e coltivano il canto sacro.

Nelle azioni liturgiche si attengono alle norme emanate dalla autorità ecclesiastica.

67.

Nella domenica e nelle altre feste la celebrazione della Eucaristia e dell'Ufficio divino è curata con maggiore solennità.

Soprattutto si celebrano con solennità in ogni Paese le feste della famiglia terziaria: Immacolata Concezione della beata vergine Maria, s. Giuseppe, s. Francesco d'Assisi, s. Elisabetta d'Ungheria, e onorano questi santi con un ottavario o con altre forme di adeguata preparazione.

68..

Partecipano, per quanto è possibile, alle funzioni delle rispettive Chiese locali anche con la animazione della liturgia stessa.

B. vita sacramentale

69.

Le suore stimano grandemente la ricchezza di grazia che il Padre dà in Cristo attraverso i Sacramenti:

- il Battesimo, di cui la consacrazione religiosa è compimento e perfezione, impegno radicale di donazione a Dio;
- la Confermazione, che abilita a testimoniare Cristo per la instaurazione del regno di Dio sulla terra;
- la Eucaristia, richiamo quotidiano a trasformarsi in Cristo, per consacrare a Dio e divinizzare tutto l'universo;
- la Riconciliazione, evento che aiuta a esprimere in modo sempre più vero e profondo la portata consacratoria della vita religiosa.

Perciò li ricevono con fede e riconoscenza, in atteggiamento di solidarietà con tutti gli uomini.

70.

Per quanto riguarda il sacramento della Riconciliazione ne si attengono alle disposizioni della Chiesa che, per quanto riguarda i religiosi, prevede la frequenza quindicinale.

Ricordano che il confessore, pur avendo tutta la libertà per quanto riguarda la coscienza la direzione spirituale, non può ingerirsi nella vita della fraternità e, quindi esse non possono validamente chiedergli licenze o altro circa le norme delle Costituzioni o le disposizione delle superiore.

71.

Riconoscendo il senso profondo del sacramento della Unzione degli infermi, le suore lo ricevono con serenità e anche più volte in età avanzata o in caso di malattia.

Apprezzano il dono loro concesso che, in particolari circostanze, nella infermeria e nelle case di riposo tale sacramento venga conferito con celebrazione comunitaria.

C. meditazione e lettura spirituale

72.

Le suore si impegnano quotidianamente nell'esercizio della orazione mentale, preferendola ad altre preghiere private.

Il tempo della meditazione è di un'ora al giorno, ordinariamente distribuita in due momenti della giornata: mezz'ora al mattino, mezz'ora alla sera.

Pur essendo preghiera personale, viene fatta di solito in comune e preferibilmente in cappella. Talvolta la meditazione comunitaria può essere partecipata, come condivisione della propria esperienza di fede.

73.

Alla lettura spirituale le suore dedicano almeno 20 minuti ogni giorno. Se fosse opportuno stabilire diversamente, la fraternità si organizza in modo da prevedere complessivamente due ore di lettura ogni settimana.

La lettura di norma viene fatta comunitariamente e può essere commentata e partecipata. È contemplata pure la possibilità della lettura spirituale individuale, sia per qualche sorella sia per tutta la fraternità, previo accordo con la superiora competente.

74.

Strumenti di lettura sono:

- i documenti del magistero pontificio ed ecclesiastico,
- gli scritti della madre fondatrice e i documenti della famiglia francescana elisabettina,
- le fonti della spiritualità francescana,

la vita e gli scritti dei santi,
pubblicazioni di vita spirituale o di commento cristiano ai fatti
della storia.

D. ritiro spirituale ed esercizi

75.

Ogni mese le suore praticano il ritiro spirituale di una giornata. Ordinariamente lo fanno in comune, perché il clima di fervore e di raccoglimento di ciascuna sorella sostiene l'impegno delle altre.

La fraternità studia l'orario in modo che al ritiro mensile sia riservato un tempo libero da altre attività possibilmente per tutte le sorelle. La scelta dei sacerdoti e religiosi per il ritiro e per le altre prestazioni è concordata con la superiora maggiore competente.

76.

Le suore considerano gli esercizi spirituali come un grande dono che permette loro di dedicare un tempo prolungato alla solitudine e alla intimità con Dio e di operare una coraggiosa riforma della propria vita.

Ogni anno tutte partecipano a un corso di esercizi spirituali della durata di almeno sei giorni: sono giorni di silenzio e di preghiera, pur nelle diverse modalità di svolgimento.

E. devozioni

77.

Le suore trovano la loro gioia nel vivere in intimità continua e profonda con Dio, *vera pace del cuore*⁶. Consapevoli del privilegio di avere nella propria casa Gesù eucaristico, sono industrie di intrattenersi con lui in atteggiamento di adorazione, di lode, di ringraziamento, di riparazione, di impetrazione.

78.

Fedeli all'insegnamento della Chiesa e alla tradizione della famiglia terziaria, onorano Cristo Signore

con la visita quotidiana personale o, quando è possibile, comunitaria, al santissimo Sacramento;
con la adorazione eucaristica comunitaria, da farsi almeno una volta il mese.

79.

Meditano spesso il mistero dell'amore e del dolore che ci ha redenti specialmente con l'esercizio della Via crucis.

La Via crucis è prescritta in particolare:

tutti i venerdì di Quaresima,
in morte di una sorella,
una volta durante l'ottava della commemorazione di tutti i defunti, nei quali casi può sostituire mezz'ora di meditazione.

In essa le suore contemplanò Cristo che, solidale con gli uomini è morto perché essi, a imitazione di lui, in comunione con lui, facciano della propria vita e della propria morte un dono ininterrotto di amore al Padre e ai fratelli.

80.

Durante la giornata onorano Gesù Salvatore con la preghiera che tradizionalmente è conosciuta come «orologio della passione» con la quale si uniscono a Gesù, offrendosi con lui al Padre per la salvezza del mondo.

81.

Celebrano con particolare solennità le feste mariane del calendario liturgico.

Sono fedeli alla recita quotidiana del Rosario e cercano di promuoverne la diffusione.

Valorizzano le pratiche dei mesi mariani in sintonia con la comunità parrocchiale.

82.

Coltivano una particolare devozione a s. Giuseppe, a s. Francesco d'Assisi, a s. Elisabetta d'Ungheria. Li onorano soprattutto impegnandosi a imitarne gli esempi di interiorità, di vita evangelica, di carità.

83.

Alla morte della superiora generale e della ex superiora generale, oltre i suffragi stabiliti dalle Costituzioni per ogni suora, vengono celebrate altre tre ss. Messe in tutte le fraternità della terziaria famiglia. Gli stessi suffragi sono fatti alla morte di una superiora provinciale ed ex provinciale nella sua Provincia e della superiora delegata ed ex delegata nella sua Delegazione.

84.

Ogni fraternità inoltre

- ogni anno nel mese di novembre fa celebrare
 - una s. Messa per le sorelle defunte
 - una s. Messa per tutti i fedeli defunti
- ogni mese fa celebrare
 - una s. Messa in suffragio dei genitori, fratelli, parenti defunti delle suore
- ogni giorno ricorda le sorelle defunte di cui ricorre l'anniversario della morte.

85.

Per tutte le preghiere quotidiane, settimanali, mensili annuali proprie della famiglia terziaria francescana, stabilite dal Capitolo generale, le suore si attengono alle indicazioni del «libro di preghiera».

II. COMUNIONE FRATERNA

86.

Per la comune vocazione-missione le suore elisabettine appartengono a un'unica famiglia e sono tra loro sorelle di nome e di fatto.

Esprimono il senso di fraternità soprattutto in seno alle singole comunità, nelle quali sono impegnate ad amarsi come membra di Cristo, superando nell'amore le differenze di origine, di cultura, di luogo.

87.

Chiamate a vivere in «perfetta comunità», *spiritualmente e con amore si rispettano e si onorano scambievolmente senza mormorazione. Si mostrano sorelle fra loro e ciascuna manifesta con fiducia all'altra le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, con quanto più affetto ognuna deve amare e nutrire la sorella sua spirituale*⁷.

88.

Sull'esempio della Chiesa primitiva si impegnano a edificare la fraternità attorno alla Eucaristia, alla Parola di Dio, nella liturgia.

Ritengono inoltre elementi fondamentali di unità:

la missione apostolica comune

le Costituzioni

la Autorità

l'aiuto fraterno mediante la carità, la correzione scambievole, il perdono reciproco.

89.

Spetta principalmente alla Superiora locale:

rinsaldare nella fraternità il legame della comunione fraterna,

promuovere la corresponsabilità, la collaborazione, il senso di appartenenza alla famiglia terziaria

curare la opportuna informazione e consultazione delle sorelle,

mediare il rapporto tra fraternità e Istituto.

Quando deve prendere decisione o correggere, lo fa con carità e umiltà, senza debolezza e senza autoritarismo.

90.

Il dialogo espressione di mutua comunione nella carità, è il clima abituale della vita della fraternità, in cui si ricerca insieme la volontà di Dio e si costruiscono le relazioni fraterne. Le suore hanno tra loro un autentico scambio interpersonale, donandosi reciprocamente con umiltà e discrezione informazioni e consigli utili a promuovere la comunione. In particolare ritengono necessario e utile il dialogo con la propria superiora e con le superiori maggiori.

91.

Nelle relazioni vicendevoli si distinguono per la carità, la mitezza, la pazienza. *Amarsi scambievolmente, compatirsi nelle proprie debolezze, allontanare ire e gelosie, sopprimere fin sul nascere i giudizi temerari è un paradiso anticipato, perché la carità genera unione e pace*⁸.

92.

Coscienti che la realizzazione della persona avviene solo nella apertura all'altro, accolgono ogni sorella come dono di Dio. Rispettano le opinioni di ciascuna e propongono con semplicità le proprie. Sono attente a scoprire i valori delle altre perché vengano sviluppati.

Così ogni suora si realizza nella fraternità non tanto per quello che essa le dona quanto per la oblatività che le permette di esprimere.

93.

Le sorelle anziane, dove e per quanto è possibile, continuano a prestare servizi di cui sono capaci, anche quando per motivi di età e di salute non possono svolgere una attività specifica, perché possano continuare a trasmettere con la loro vita ed esperienza di carità lo spirito e la tradizione della famiglia terziaria.

Nelle case di riposo destinate alle suore la vita è organizzata in modo da promuovere la partecipazione di ciascuna sorella alla conduzione della casa stessa.

La fraternità da cui è partita la sorella anziana tiene con lei relazioni frequenti con visite e altri mezzi suggeriti dalla carità, dalla riconoscenza e dalla amicizia.

94.

Tutte le suore circondano di attenzione e di cure le sorelle che la malattia o altre prove dolorose uniscono più direttamente alla croce di Gesù, le rendono partecipi delle loro sollecitudini apostoliche, offrono loro con amore la assistenza e il servizio di cui hanno bisogno.

Nella malattia le sorelle manifestano con semplicità il loro stato fisico e ricordano che la offerta della loro infermità, fatta a Dio in unione a Gesù, salva il mondo.

95.

La comunione fraterna unisce ancora mediante un legame particolare tutte le sorelle della famiglia terziaria con quelle che il Padre ha chiamate a sé. Esse vivono nel ricordo di tutte e sono presenti nella loro preghiera.

A. elementi di vita comunitaria

96.

La vita di comunione fraterna esige dalle suore la vita comunitaria, il rispetto di tutti gli elementi che la costruiscono e la presenza agli atti che la significano.

Questi sono:

- la preghiera comunitaria
- la mensa
- i momenti comunitari di sollievo
- i momenti formativi comunitari
- l'abito religioso.

97.

Vera comunità orante, fondata su Cristo e unita nel suo Nome⁹, le suore sperimentano che la preghiera comunitaria più di ogni altro

mezzo costruisce e manifesta la comunione. Così con un solo cuore e una sola volontà lodano e pregano il Padre, ascoltando la sua Parola, si comunicano ciò che essa trasmette loro.

98.

Considerano la mensa come un momento che alimenta la vita fraterna; vi partecipano con gioia, esprimendo riconoscenza a Dio per il dono della sua provvidenza.

Ai pasti recitano la preghiera di benedizione in uso.

99.

Ogni fraternità dispone di uno spazio di ricreazione quotidiana come momento forte per costruire la comunione. Le suore vi partecipano contribuendo attivamente alla conversazione fraterna.

Secondo le possibilità della fraternità godono di qualche tempo libero per una sana distensione, per le proprie necessità, per l'aggiornamento spirituale o culturale.

100.

L'orario viene concordato dalla fraternità e approvato dalla superiora maggiore. Esso è studiato in modo da dare alla preghiera comunitaria un posto di preminenza e tiene conto delle esigenze del lavoro apostolico e del necessario riposo.

101.

La divisa ufficiale delle suore elisabettine è di colore bianco. L'abito grigio è facoltativo per uscire di casa. Completano la divisa il velo nero, il crocifisso appeso al collo, il cingolo dello stesso colore dell'abito.

Nel servizio le suore usano il vestito di cotone della stessa forma di quello di lana, che è quella stabilita dal Capitolo generale.

102.

Le superiori maggiori competenti hanno facoltà di far sostituire la divisa ufficiale con altro abito in terra di missione e in attività di

assistenza particolari e di servizio a persone in situazione di emergenza.

B. riunioni comunitarie

103.

Le riunioni comunitarie nella famiglia terziaria, a norma delle Costituzioni, hanno queste espressioni che distinguono:

- assemblea comunitaria
- incontro fraterno
- revisione di vita.

Inoltre per le fraternità nelle quali tutti i membri formano il consiglio locale le suore si riuniscono anche per le competenze di tale organo.

104.

Spetta alla superiora locale convocare, promuovere e animare gli incontri comunitari e prendere quelle decisioni che riterrà opportune nel Signore, alla luce di quanto hanno espresso le sorelle.

I. assemblea comunitari

105.

Tutte le sorelle professe costituiscono la assemblea di comunità.

Essa è convocata ordinariamente tre volte l'anno ed è presieduta dalla superiora locale.

Quando si tiene la assemblea comunitaria, essa sostituisce l'incontro fraterno.

106.

Nella assemblea comunitaria si trattano problemi che interessano la vita e la attività apostolica della fraternità secondo le indicazioni delle Costituzioni e le direttive delle superiore maggiori.

Con essa le suore si propongono di:

- programmare e verificacela vita della fraternità in tutti i suoi aspetti, compreso quello della formazione permanente;
- verificare la gestione dei beni e la situazione economica della fraternità.

107.

Le suore hanno il diritto e il dovere di essere presenti alla assemblea comunitaria. Ognuna vi partecipa con senso di responsabilità, manifesta con umiltà il suo parere e offre il contributo della propria esperienza personale.

108.

I verbali delle riunioni sono redatti da una suora scelta dalla fraternità e raccolti in apposito registro da presentare alla superiora maggiore durante la visita canonica.

2. incontro fraterno

109.

L'incontro fraterno è un momento di animazione comunitaria particolarmente indicato per promuovere l'unità nella fraternità secondo quanto è detto nelle Costituzioni.

Con esso le suore si propongono di:

- riflettere sulla realtà della vita spirituale e apostolica, per approfondirne i valori ed esaminarne i problemi;
- studiare i mezzi più idonei a promuovere il rinnovamento della vita fraterna e della azione apostolica.

110.

L'incontro fraterno è convocato dalla superiora locale una volta il mese ed è presieduto dalla medesima. Essa ha cura che le suore vi si preparino con diligenza. In accordo con la fraternità può affidare alle sorelle a turno il compito di prepararlo.

111

Nell'incontro fraterno tutte le suore si impegnano creare un clima di accoglienza reciproca, di ascolto, di dialogo, in modo che ciascuna abbia la possibilità di esprimersi liberamente e di proporre tutto ciò che ritiene utile alla vita della fraternità.

Una suora scelta dalla comunità stende una breve relazione circa il contenuto e lo svolgimento dell'incontro e gli impegni presi dalla fraternità.

3 revisione di via

112.

Per promuovere il cammino comunitario di conversione, la fraternità si riunisce una volta il mese per la revisione di vita.

Ogni suora ritiene questa pratica non solo utile ma necessaria per verificare:

- l'impegno di fedeltà al progetto comune,
- lo spirito che anima il suo servizio ai fratelli.

Riconosce i propri limiti e manchevolezze, e perciò chiede perdono anche pubblicamente a Dio e alle sorelle per l'equilibrio rotto con il suo mancato impegno alla costruzione della comunione fraterna.

113.

Vi presiede ordinariamente la superiora locale la quale ha cura di esprimere con chiarezza l'argomento fissato, mettendo a fuoco gli elementi sui quali la fraternità è invitata a rivedere il proprio comportamento in riferimento alla Parola di Dio e alle costituzioni.

C. visite ai familiari

114.

Le suore sentono profondamente che l'istituto è la loro famiglia in cui le unisce una fraternità spirituale. Vivono, e non subiscono, l'aspetto sacrificale del distacco, necessario a chi vuol seguire Gesù Cristo.

La loro presenza tra i familiari esprime fede, gioia, speranza, così da renderli partecipi della ricchezza che scaturisce dalla vita di consacrazione, la quale non sminuisce gli affetti umani, ma li sublima.

115.

Le visite ai familiari sono regolate dalla carità; ordinariamente sono brevi e non sistematiche.

Casi particolari di visite frequenti o prolungate sono autorizzati dalla superiora maggiore competente in accordo con la superiora locale.

Le suore possono recarsi in famiglia:

nelle ricorrenze di 25° o 50° di matrimonio dei genitori;

in occasione della ordinazione sacerdotale, professione religiosa, matrimonio, 25° o 50° di fratelli e sorelle.

Le suore missionarie visitano la famiglia al rientro in patria, ogni quattro anni, a meno che la carità non esiga diversamente. In tal caso occorre il consenso della superiora maggiore.

116.

Il permesso di visitare i familiari all'estero è riservato alla Superiora maggiore competente con il suo Consiglio in accordo con la Superiora generale.

117.

Le superiorie hanno una attenzione particolare verso le famiglie provate dal dolore e verso i genitori anziani o ammalati e concedono alla suora; nei limiti del possibile, di portare loro il suo conforto con qualche breve visita. Le sorelle della fraternità, da parte loro, assumono tali situazioni con senso di carità fraterna e delicata e non si permettono confronti.

118.

Evitano ogni eccessiva preoccupazione per la sistemazione e gli interessi materiali dei familiari. Se questi si trovano in necessità e sono bisognosi di assistenza, le superiorie con carità e prudenza procurano di aiutarli.

119.

L'Istituto poi si impegna ad aiutare con forme adeguate i genitori delle suore in stato di particolare bisogno, secondo le loro necessità e le disponibilità della famiglia terziaria.

Spetta alla superiora maggiore competente esaminare i casi concreti e determinare l'aiuto da offrire.

D. mezzi di comunicazione

120.

Le suore usano i mezzi di comunicazione con senso di responsabilità, valorizzandoli nella prospettiva della formazione personale e della attività apostolica.

121.

L'uso della corrispondenza e del telefono è guidato dalla carità e dal buon senso e regolato dalla dipendenza.

Le suore possono corrispondere liberamente e senza alcuna licenza:

con la santa Sede

con la sacra Congregazione per i religiosi

con i Nunzi apostolici o Delegati apostolici

con il Vescovo diocesano

con le Superiori maggiori e le loro consigliere

con la Superiora locale durante la sua assenza dalla fraternità.

Lealtà e fiducia sono alla base di ogni tipo di corrispondenza.

122.

I mezzi di comunicazione sociale - televisione, radio, stampa - scelti bene e usati con discrezione, alla luce della fede, offrono una valida informazione sulla realtà della vita quotidiana nella Chiesa e nel mondo. La fraternità si accorda circa l'uso di questi mezzi, in modo che esso sia in armonia con gli impegni della vita religioso-apostolica, con le esigenze di fraterna convivenza e di conveniente riposo, e che non sia a detrimento della vita spirituale.

E. uscite dalla casa religiosa

123.

Le suore, nell'uscire di casa, sono *bene attente a vestirsi di uno spirito quieto, fisso, raccolto, pacifico nell'interiore ed esteriore, nei moti e nei gesti*¹⁰ e rendono testimonianza al mondo della loro vita di consacrazione a Dio.

Nell'uso dei mezzi di trasporto e nel procurarsi il necessario per il viaggio sono coerenti con la scelta di vita evangelica.

Uscendo di casa e al rientro ne informano la superiora o chi per essa.

124.

La sequela di Gesù povero, volontariamente abbracciata, richiede che le suore evitino domande di viaggi straordinari che non rientrano nelle normali esigenze del servizio apostolico o della vita fraterna.

Per particolari necessità la autorizzazione è riservata alla Superiora generale con il suo Consiglio.

125.

Per il bene spirituale e fisico delle suore ogni comunità può organizzare una volta l'anno una giornata di fraternità e di distensione da trascorrere fuori della casa religiosa.

In questa linea sono auspicabili anche incontri periodici tra comunità vicine, che favoriscano il senso di appartenenza alla famiglia francescana elisabettina.

III. PENITENZA

126.

La vita di penitenza nella terziaria famiglia consiste soprattutto nel dominio di sé di fronte alle sollecitazioni della società, nella accettazione serena del quotidiano, nel condurre una vita semplice, umile, santificata dalla preghiera, dal lavoro, dalle opere di misericordia, nella capacità di perdono, di riconoscimento anche pubblico dei propri sbagli e di accettazione della correzione.

127.

Per mortificarsi non è necessario fare quello che sovente suggerisce l'amor proprio, ma operare quello che ripugna, che non va a genio, che mortifica un poco l'amor proprio. L'operare in tal è un vero mortificarsi, è una penitenza non soggetta a vanità¹¹.

Con questo spirito le suore accettano i sacrifici della vita comunitaria, il lavoro, gli incomodi e i disagi delle stagioni, le sofferenze, le malattie e ogni tipo di impotenza e li vivono come configurazione a Gesù e come mezzi di redenzione per sé e per il mondo.

128.

Come la Chiesa, santa per vocazione, peccatrice nelle sue membra, sperimentano nella propria carne la lotta profonda tra il bene e il male. Questa lotta per la conversione è una vera penitenza che, con la forza dello Spirito, esse abbracciano con coraggio per vivere *da donne forti e da spose fedeli e amanti*¹².

129.

Pure in spirito di penitenza si sottomettono a ogni tipo di obbedienza soprattutto quando non è conforme ai propri gusti; accettano il venir meno delle forze e il ritiro dalle attività in servizio del prossimo; accolgono ogni persona, in particolare ogni sorella, con il suo temperamento, con i suoi limiti e le sue difficoltà, facendosene penitenzialmente carico, in atteggiamento di misericordia.

130.

Nella famiglia terziaria sono esercizi comuni di penitenza:

l'esame di coscienza

i digiuni e le astinenze

il silenzio

la confessione delle proprie mancanze

la revisione di vita comunitaria

la recita quotidiana del Miserere prima di coricarsi.

131.

Le suore sono fedeli all'esame di coscienza, che praticano ogni giorno come mezzo di conoscenza di sé e di rinnovamento della propria vita.

Riconoscendo la dimensione ecclesiale e sociale di ogni peccato, si accostano al sacramento della Riconciliazione come a mezzo necessario di conversione.

In particolari circostanze ogni fraternità promuove la celebrazione penitenziale comunitaria.

132.

I digiuni e le astinenze stabiliti dalla Chiesa e dalle Costituzioni sono praticati in comune come segno di partecipazione della fraternità alla passione di Cristo, in solidale comunione e concreta condivisione con chi soffre la fame, la miseria, la indigenza.

133.

Le suore possono usare delle esenzioni e dispense concesse ai fedeli dalla autorità ecclesiastica locale.

Spetta alla superiora locale dispensare dalla astinenza e dal digiuno nei giorni fissati dalle Costituzioni tutta la comunità se qualche particolare circostanza lo richiede; qualche sorella in particolare per un determinato periodo di bisogno.

In questi casi la fraternità o le singole suore suppliscono con una opera penitenziale suggerita dalla Chiesa¹³.

Eventuali esigenze di Chiese particolari sono contemplate negli statuti locali.

134.

Ogni fraternità in precedenza ai tempi forti dell'anno liturgico, Avvento e Quaresima, determina il modo e i giorni di particolare impegno penitenziale comunitario e verifica la coerenza delle proprie scelte con le esigenze della vita di carità e penitenza abbracciata.

135.

La fraternità vive i tempi di silenzio come recupero delle energie spirituali e fisiche.

Inoltre, per coltivare l'atteggiamento interiore di conversione, le suore conservano il «grande» silenzio negli ambienti riservati alla fraternità dalla celebrazione comunitaria di Compieta fino alla colazione del giorno successivo e negli altri momenti stabiliti dalla fraternità.

Anche la clausura è rispettata come impegno di vita interiore più intensa e come espressione di vita austera oltre che per la tutela delle esigenze della persona.

136.

Per mantenere vivo il senso penitenziale della loro vita, le suore il mercoledì o il venerdì durante la celebrazione di Compieta confessano lealmente e pubblicamente le mancanze che impoveriscono la vita di comunione fraterna e di consacrazione a Dio.

137.

Nel cammino di penitenza della fraternità la revisione di vita segna uno dei momenti di crescita più forti. L'impegno di vivere il santo vangelo di nostro Signore Gesù Cristo ripropone qui a tutte e a ciascuna la fedeltà del proprio amore e, in caso di omissione, una umile confessione e un rinnovamento coraggioso.

138.

Poiché *l'amore vero non cerca riposi*¹⁴, tutte le suore possono praticare in privato altri esercizi di penitenza, secondo l'ispirazione e in armonia con lo spirito e la vita della terziaria famiglia.

capitolo quarto

MANDATE A TESTIMONIARE
LA MISERICORDIA

I. APOSTOLATO

139.

La consacrazione a Dio nella terziaria famiglia elisabettina ha come espressione apostolica:

la testimonianza di comunione fraterna sull'esempio della comunità apostolica primitiva,
il servizio regale ai fratelli redenti da Gesù.

140.

La vita di comunione in fraternità è per se stessa missione. Ogni sorella, indipendentemente dal servizio che presta, è impegnata a essere per gli uomini una presenza di fede, di speranza, di carità. Consapevole che nessun lavoro è piccolo quando è grande l'amore di chi lo compie, *fa le sue azioni alla presenza del Signore e come Lui medesimo le ordinasse di farle. Dio premia le opere anche minime che spesso si omettono perché non riconosciute e senza splendore all'occhio umano*¹.

141.

Il servizio apostolico ai fratelli nella famiglia elisabettina è testimonianza e annuncio dell'amore misericordioso del Padre. Le suore sanno che *non amano Dio se non amano con i fatti le sue immagini*². Perciò *fanno propri gli interessi di Gesù, che sono di portar anime. a Dio, di molto affaticare e pregare per la conversione dei peccatori*³.

142.

L'unità della comunità e il rapporto leale e fratello tra le sorelle è la prima e più efficace testimonianza apostolica. Ogni suora offre alle altre il contributo delle sue doti e della sua esperienza e una cooperazione piena e responsabile nella vita comunitaria e apostolica secondo il mandato che ha ricevuto.

143.

Il servizio apostolico specifico è affidato alla comunità e le suore si sentono partecipi dell'unica missione anche svolgendo compiti diversi o in luoghi diversi.

La fraternità assume ed esplica il mandato sotto la guida della superiora locale, aperta alle necessità reali della società, ferma restando la facoltà delle superiori maggiori di stabilire quali impegni si possono accettare e a quali suore si devono affidare.

144.

La fraternità elisabettina, inserita nella Chiesa locale, svolge la sua attività:

in obbedienza al vescovo,

in comunione con il clero locale,

in collaborazione con le istituzioni e i movimenti che promuovono il vero bene dell'uomo.

Così la missione della Chiesa è arricchita dai carismi delle diverse vocazioni e porta grandi frutti.

145.

Le suore procurano che i loro rapporti con i laici siano animati da collaborazione sincera, fiducia, comprensione e rispetto, discrezione e giustizia. Sono disponibili ad accogliere, ad ascoltare con fraterna partecipazione. Vogliono essere comunità che favorisce un servizio partecipato e si ispira apertamente ai valori evangelici. Si attengono fedelmente alle disposizioni di legge che riguardano il rapporto di dipendenza, la retribuzione, l'orario e tutti i doveri richiesti dalla giustizia.

Dove è possibile, con tatto e discrezione promuovono la formazione umano-cristiana dei collaboratori e dipendenti.

146.

Chiamate dall'obbedienza un nuovo ambiente di lavoro, vi si inseriscono gradualmente, cercano di conoscere la realtà e di coglierne i valori. Sono rispettose della situazione lasciata da chi le ha precedute nella attività stessa, e cercano di armonizzarla con gli elementi nuovi che la loro esperienza può offrire.

147.

Nell'esercizio delle attività apostoliche sono animate da coraggio e amore. E poiché *l'amore non ha altra libertà che la schiavitù*, le suore sono *sempre occupate in operare e pregare a vantaggio cari prossimi*⁴.

148.

Attraverso l'attenzione personale e le riunioni comunitarie programmano, organizzano, verificano, aggiornano la propria attività in modo che le opere rispondano allo scopo e ai bisogni concreti.

149.

Spetta al Capitolo generale verificare se le attività apostoliche rispondono alle- esigenze del tempo e dei luoghi e se sono in linea con il carisma e promuovere orientamenti anche verso nuove forme di apostolato, secondo le necessità di una società in continua trasformazione e le direttive della Chiesa.

150.

Spetta al Capitolo provinciale esaminare la attività apostolica di tutta la Provincia in ordine

alla forma di presenza nella realtà sociale

alla efficacia dell'attività stessa

alle reali possibilità delle singole suore.

Spetta ai Consigli generale e provinciali rinnovare o sopprimere le opere e aprirne di nuove.

151.

Perché le suore siano in grado di giovare agli altri più efficacemente le superiore maggiori provvedono che sia data loro una conveniente e aggiornata preparazione. Le suore, da parte loro, si impegnano a sviluppare e perfezionare le proprie doti umane e spirituali e la necessaria competenza professionale.

Nell'esercizio concreto dell'apostolato colgono tutte le occasioni loro offerte per aprirsi alle nuove esperienze che vengono proposte nel loro specifico settore operativo.

II. ATTIVITA APOSTOLICHE

152.

Chiamate a dare testimonianza della misericordia di Dio Padre, le suore elisabettine attualmente prestano il loro servizio:

- nella attività educativo-assistenziale
- nella attività educativo-scolastica
- nel servizio infermieristico-sociale e in opere di assistenza varia
- nella pastorale d'insieme della Chiesa locale.

La carità che urge loro in cuore le *fa operare, le getta come vento nel mondo tutto, perché bramano salvare anime*⁵.

153.

Esplicano concretamente la loro opera:

- nelle istituzioni religioso-ecclesiali
- nelle istituzioni private, parastatali, statali
- nelle opere gestite dall'Istituto stesso
- nelle opere missionarie propriamente dette

procurando di essere per tutti *calamita alla virtù, conforto e sollievo a chi è nella sofferenza*⁶.

154.

Come condivisione della condizione umana ed espressione di povertà vivono del proprio lavoro. La retribuzione che ne ricevono impegna tanto le singole fraternità quanto l'intera famiglia elisabettina a offrire servizi gratuiti e di emergenza a favore dei poveri.

I Capitoli e i Consigli, nell'ambito delle loro competenze, stabiliscono di volta in volta le forme concrete di tali servizi e ne danno indicazioni opportune.

A. attività educativo-assistenziale

155.

Le suore esplicano la loro attività educativo- assistenziale in:
istituti e comunità educativo-assistenziali

convitti e semiconvitti
case famiglia per gioventù disadattata e per ex carcerate.

156.

Questi istituti hanno un ruolo complementare e di sostegno, talora sostitutivo, della famiglia. Le suore, chiamate ad assistervi fanciulli e adolescenti, procurano di offrire loro un ambiente sereno che generi fiducia e sicurezza e favorisca uno sviluppo affettivo e psichico armonioso degli assistiti.

157.

Nella loro azione educativa si ispirano al progetto cristiano sull'uomo. Si dedicano ai minori con disponibilità generosa. Li trattano con bontà e dolce fermezza. Creano nell'ambiente un clima familiare in cui essi possano esprimere senso di responsabilità, iniziativa personale, spontaneità.

158.

Si adoperano per il normale inserimento dei minori nella propria famiglia. Perciò collaborano con questa perché maturi la sua responsabilità e accolga il fanciullo.

Qualora la famiglia non esista, provvedono a una sistemazione stabile dei fanciulli, collaborando con gli organi competenti.

159.

Alle ragazze delle case-famiglia, delle case post carcere o gioventù comunque disadattata offrono un messaggio di cristiana carità. Con la loro fede e il loro sano ottimismo comunicano a queste *povere di Gesù*⁷ la fiducia nella vita e la capacità di sperare in Dio Padre e negli uomini.

160.

Collaborano con gli operatori sociali del settore e con le associazioni caritative della Chiesa locale e del territorio per il recupero delle ragazze e il loro reinserimento nella società

Ogni intervento è orientato esclusivamente alla loro promozione integrale. A loro testimoniano in modo privilegiato la misericordia

del Padre, che fa più festa per un peccatore che si pente che per gli altri giusti i quali non hanno bisogno di penitenza⁸.

161.

La fraternità, i cui membri operano nei gruppi famiglia, garantisce alle sorelle lo spazio e il tempo per adempiere gli impegni della vita spirituale e comunitaria. Le sorelle si sostengono con una preghiera intensa e con attenzioni caritatevoli, perché il ritmo di lavoro esigito dalla loro attività apostolica non sviscerisca l'ardore della carità, e vivano i momenti di comunione fraterna con una più costruttiva solidarietà.

B. attività educativo-scolastica

162.

La attività educativo-scolastica è esplicata dalle suore in:

scuole materne, elementari, medie

scuole per infermieri professionali

scuole di alfabetizzazione e di lavoro in terra di missione.

Tenendo conto delle esigenze del territorio in cui le scuole sono inserite e delle forze effettive occupate in questo settore, vi possono essere:

scuole a tempo pieno

scuola e doposcuola

scuola con attività parascolastiche.

163.

Le suore dedite all'insegnamento nelle scuole di qualunque ordine e grado si impegnano a promuovere negli alunni una adeguata maturità umana e cristiana in stretta collaborazione con genitori, insegnanti e operatori vari. A questo scopo esse:

curano i rapporti individuali e collettivi con i genitori;

presentano loro con chiarezza le esigenze e le finalità della scuola di ispirazione cristiana;

promuovono e stimolano la partecipazione alla vita della scuola;

sostengono le famiglie nelle difficoltà della educazione con opportune iniziative;

coinvolgono negli scopi e nella vita della scuola di ispirazione cristiana i laici che collaborano con loro per la realizzazione del progetto educativo.

164.

La missione *di istruire e cavar anime dal fango*⁹ chiede loro di dedicarsi a ogni alunno con imparziale amore, operosa speranza, rispetto profondo e di promuovere con ogni mezzo la formazione integrale della persona. Hanno particolare attenzione per i meno dotati, per quelli che fossero trascurati dalla famiglia, e cercano di stabilire un costruttivo rapporto personale con ciascuno.

165.

Tutte sono impegnate nell'azione educativa secondo il particolare ruolo di ciascuna e perseguono le medesime finalità educative. Perciò, pur nella pluralità di metodi e di scelte, studiano insieme i principali problemi inerenti alla loro missione e si impegnano a creare una vera comunità educante.

166.

Quando le scuole non godono delle sovvenzioni dello Stato, le rette sono valutate dalla comunità scolastica locale in accordo con la superiora maggiore, tenendo presenti:

la situazione della zona

le rette fissate negli altri istituti scolastici della zona

le direttive nazionali per la scuola di ispirazione cristiana.

La comunità inoltre studia i modi più adatti per accogliere coloro che non hanno i mezzi per accedere alla scuola.

167.

In terra di missione le scuole sono regolate da statuti particolari approvati dalla autorità competente.

In questi luoghi sono organizzate scuole di alfabetizzazione e di lavoro, per promuovere lo sviluppo civile e sociale della popolazione nativa, la promozione della donna dove fosse necessario.

168.

Le suore che operano nel settore della scuola per infermieri professionali, conscie della importanza e della delicatezza della loro missione, si impegnano a dare agli allievi, con la testimonianza di vita e la seria preparazione, una formazione completa sia sul piano tecnico-professionale sia sul piano umano in collaborazione con i docenti e con tutti gli operatori sanitari dell'ambito ospedaliero e territoriale.

169.

Si adoperano con ogni mezzo perché gli allievi si formino una retta coscienza professionale e acquisiscano uno stile di servizio al malato ispirato alla concezione cristiana dell'uomo.

*C. servizio infermieristico-sociale e
altre opere di assistenza varia*

170.

La famiglia terziaria esplica la attività infermieristica
negli ospedali e case di cura
nelle case di riposo per anziani, comprese quelle per le sorelle
della famiglia elisabettina
nella assistenza a domicilio e nelle comunità alloggio
nei dispensari
nell'Opera della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarameola
nelle strutture sanitarie extra ospedaliere.

1. ospedali

171.

Consapevoli di essere nella Chiesa l'espressione della sua carità verso le membra sofferenti di Cristo, le suore nell'ospedale cooperano alla umanizzazione di questo luogo di dolore. *Nei malati vedono la persona stessa di Gesù*¹⁰ e li servono caritatevolmente, avendo una particolare attenzione ai più bisognosi, ai più poveri e abbandonati. Procurano che a tutti siano resi i dovuti servizi con prontezza e diligenza, e che le prescrizioni mediche siano eseguite con fedeltà.

172.

Se la malattia è grave, li aiutano a disporsi serenamente all'incontro con Dio. Ritengono loro compito precipuo preparare il malato a ricevere i Sacramenti, quando è possibile, nel rispetto della sua fede e in collaborazione con i presbiteri o con il parroco.

173.

Nell'esercizio professionale danno il loro contributo in forma competente e corretta al miglioramento organizzativo della professione e promuovono l'attività dei gruppi volontari e delle associazioni che operano nel settore.

Nel rispetto dei ruoli sono animatrici di partecipazione. Si attengono alle leggi vigenti e non si prestano mai a situazioni di compromesso a scapito degli assistiti. Rifiutano con coraggio ogni prestazione che possa offendere la loro coscienza e la legge morale.

174.

Nelle difficoltà create dalle strutture sociali si adeguano alle direttive della Chiesa e delle superiori maggiori.

Il loro servizio, ispirato ai principi della fede cristiana, è stimolo per quanti lavorano accanto al malato, in modo che la carità prevalga su ogni interesse utilitaristico.

175.

Con i familiari del malato sono piene di comprensione e di delicata partecipazione alla loro sofferenza. Li aiutano a cogliere il significato cristiano del dolore. Per quanto possono promuovono in loro anche una adeguata educazione sanitaria.

2. case di riposo per anziani

176.

Le suore che prestano servizio di carità agli anziani nelle case di riposo o nei pensionati sono liete di *faticare a sollievo del corpo e a bene dello spirito*¹¹ di queste persone che sono veramente bisognose e spesso emarginate dalla società. Con la loro presenza infondono il conforto che viene dalla fede in Gesù crocifisso e dalla speranza delle realtà celesti.

177.

In collaborazione con gli enti assistenziali, con i servizi socio-sanitari, con i gruppi sociali sostengono le iniziative che permettono alla persona anziana di valorizzare le proprie risorse personali e di sentirsi ancora membro vivo della società.

178.

Con la loro dedizione umile e disinteressata promuovono nei familiari dell'anziano e nei collaboratori laici un atteggiamento di comprensione e di amore paziente nei confronti degli ospiti. In particolare stimolano i familiari, se necessario, a offrire ai loro cari una conveniente assistenza.

3. assistenza a domicilio e nei dispensari

179.

Nel servizio a domicilio o nei dispensari offrono il conforto spirituale e la assistenza preferibilmente alle persone sole, alle famiglie povere. Agiscono in collaborazione con il medico e in dipendenza da lui per quanto riguarda le prescrizioni mediche; in collaborazione con il parroco e, a seconda dei casi, con gli altri organismi e associazioni caritative per il bene della persona sotto l'aspetto sociale e cristiano.

180.

La fraternità, chiamata ad assumere una attività di questo tipo, studia il modo di renderla efficiente soprattutto nella dimensione pastorale, tenendo conto delle particolari esigenze dei luoghi e della struttura della famiglia e curando anche l'educazione igienico-sanitaria.

4. infermeria e case di riposo per suore anziane

181.

Le suore, che prestano servizio nella infermeria di casa madre e nelle case di riposo per suore anziane, sanno che servire il Signore nelle sorelle inferme oltre che un dovere umano è la prima carità dovuta ai propri familiari.

182.

Le superiori, a ogni livello, hanno per le sorelle anziane o malate quelle premure che vorrebbero per sé. Le visitano spesso e si assicurano che la dieta e i rimedi siano somministrati conformemente alle prescrizioni mediche.

Le sorelle addette a questi servizi vi collaborano con finezza di carità.

183.

La superiora locale procura che nella infermeria siano rispettate le esigenze di riposo delle malate e siano garantiti il silenzio e la tranquillità in tutto l'ambiente.

Esonera le sorelle dalle pratiche di vita della famiglia elisabettina che fossero incompatibili con la malattia. Pur rispettando le esigenze della povertà, procura con larghezza di cuore quanto è necessario per la assistenza religiosa, le cure mediche, il vitto ecc.

184.

È sempre disponibile ad ascoltarle con pazienza, a esortarle all'abbandono amoroso alla volontà di Dio.

Aggravandosi il male, le dispone a ricevere in tempo i Sacramenti. Le suore della fraternità si raccolgono in preghiera per sostenere la sorella nel momento estremo della vita.

La superiora inoltre informa con sollecitudine i parenti della situazione della suora; offre loro una accoglienza cordiale e, se occorre, fraterna ospitalità.

185.

Passata una suora all'eternità, vengono avvertite tutte le fraternità della famiglia terziaria perché si uniscano nella preghiera di suffragio.

Le esequie sono celebrate con decoro e semplicità. Su apposito libro viene registrato l'atto di morte di ogni suora.

*5. servizio presso l'opera
della Provvidenza s. Antonio*

186.

Le suore considerano la assistenza agli handicappati dell'OPSA opera eminentemente caritativa e luogo privilegiato di promozione alla carità per tutta la comunità cristiana. Prestano il loro servizio sostenute e rafforzate dalla fede cristiana, che insegna a rispettare e ad amare la persona anche se in situazione di grave handicap: *la cara immagine del Signore*¹² è solo velata in essi.

Sono attente a promuovere e a valorizzare tutte le potenzialità presenti negli assistiti, *sono per loro non solo madri e nutrici, ma anche sollievo, ricchezza e rifugio*¹³.

187.

Per sostenere efficacemente questa particolare opera di misericordia, le superiori maggiori promuovono l'avvicendamento delle suore in servizio. Stimolano forme di volontariato di persone esterne e forme di condivisione con altre famiglie religiose.

In particolare le sorelle della famiglia terziaria si impegnano a trovare qualche periodo di tempo da dedicare alla assistenza degli handicappati dell'OPSA in accordo con la propria superiora e fraternità.

6. opere di assistenza varia

188.

Le opere di assistenza varia comprendono il servizio presso: cucine popolari, seminari, case del clero, case di esercizi spirituali e altre opere diocesane, collegi maschili, colonie.

Le suore accolgono e servono gli ospiti con grande disponibilità. Offrono la testimonianza di una vita orante e laboriosa, presentando a Dio il loro lavoro per il bene di tutta la Chiesa.

189.

Anche in questi servizi sono necessarie una preparazione adeguata, grande spirito di dedizione e sensibilità d'animo, per capire i problemi delle persone e darvi una risposta illuminata dalla fede cristiana.

D. attività pastorale nella chiesa locale

190.

Cosciente del ruolo profetico della comunità religiosa nella Chiesa, la fraternità elisabettina si impegna a essere nella Chiesa locale:

segno di unità nella fede
espressione di carità
operatrice di misericordia.

Le virtù che la caratterizzano sono la carità, la disponibilità, la semplicità. Le suore le vivono con fede e coraggio e così trasmettono ai fratelli i frutti di pace e di gioia che da esse derivano.

191.

Nella loro azione pastorale nell'ambito della parrocchia agiscono:

in obbedienza alla autorità della Chiesa locale
con vivo senso della propria identità di persona consacrata a Dio
con particolare attenzione agli ultimi della parrocchia
in collaborazione con i sacerdoti e con i laici.

Incoraggiano ogni forma di partecipazione. Sono attive negli incontri organizzati nell'ambito parrocchiale o diocesano e si impegnano a essere animatrici discrete e volenterose.

192.

Nella catechesi si sentono prolungamento di Gesù maestro che alla Chiesa ha affidato il mandato di annunciare la salvezza a tutti gli uomini. Con essa si propongono di formare cristianamente il popolo di Dio, far scoprire il progetto che Dio ha su ciascuna persona, offrire occasioni concrete per esperienze di fede.

193.

Oltre la formazione spirituale e culturale curano la preparazione immediata alla catechesi. Usano i sussidi e tutti quei mezzi che aiutano a comprendere e a incarnare il vangelo nella cultura locale.

Ricordano tuttavia che la testimonianza della propria esperienza di fede è la prima e più convincente catechesi.

194.

Condividono l'atteggiamento di lode, caratteristico della spiritualità francescana, con la comunità parrocchiale e, se richieste, animano volentieri la liturgia. Sono di stimolo soprattutto ai giovani per una preparazione e partecipazione attiva alle celebrazioni liturgiche.

Fedeli alle indicazioni della Chiesa e dei tempi liturgici, curano il canto sacro.

195.

Consapevoli che la loro specifica missione è proclamare la misericordia del Padre, sono attente e sensibili a ogni situazione di bisogno nella parrocchia, coinvolgendo anche i laici, soprattutto i giovani, nella loro risposta di carità generosa e costante.

E. pastorale vocazionale

196.

Con la pastorale vocazionale le suore promuovono l'azione e l'annuncio in ordine alle varie vocazioni nella Chiesa. Operano nella Chiesa locale con i servizi da essa organizzati e con iniziative proprie adeguate ai luoghi e alle necessità pastorali.

197.

Attraverso una catechesi che orienti la vita secondo il progetto che Dio Padre ha su ciascun uomo aiutano i giovani a maturare la loro fede, per essere capaci di scelte di vita libere e responsabili. Presentano con chiarezza tutte le vocazioni, parlano con stima della vita di specifica consacrazione a Dio e fanno conoscere anche la particolare missione della famiglia terziaria elisabettina nella Chiesa.

La loro parola e la loro azione è tanto più viva ed efficace quanto più è frutto della comunione vissuta.

198.

Tutte le suore sono impegnate nella pastorale delle vocazioni attraverso la testimonianza della vita generosamente consegnata a Dio e ai fratelli, e attraverso la preghiera incessante in obbedienza all'invito di Gesù: «Pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe»¹⁴.

Ognuna collabora secondo le sue possibilità alle iniziative promosse per l'incremento delle vocazioni sacerdotali e religiose.

199.

L'azione specifica di pastorale vocazionale è affidata dalla superiora provinciale o delegata alle animatrici vocazionali.

Compito di queste suore è offrire stimoli e aiuti perché le giovani, prendendo coscienza della propria dignità umana e cristiana, colgano i segni della loro vocazione e la realizzino secondo il piano di Dio.

200.

La programmazione della attività vocazionale e delle iniziative sue proprie è attuata da ciascuna Provincia o Delegazione secondo le direttive dei Capitolo generale e degli altri organi competenti: Consiglio generale, Consiglio provinciale o di delegazione, Assemblea triennale.

201.

Centro operativo e mezzo privilegiato di azione nella pastorale vocazionale è la comunità di orientamento vocazionale. Essa promuove iniziative per:

- essere centro di coordinamento della pastorale vocazionale
- sensibilizzare tutte le fraternità elisabettine alla medesima pastorale
- curare la formazione delle animatrici vocazionali
- unificare e dare continuità a una animazione vocazionale che abbraccia l'intero arco della età evolutiva e promuovere l'aspetto vocazionale in tutti i settori della pastorale
- essere luogo di riferimento per le giovani che desiderano sperimentare direttamente la vita religiosa
- essere ponte tra gli organismi diocesani e la famiglia elisabettina.

202.

La comunità di orientamento vocazionale è istituita dalla Superiora provinciale o delegata con il consenso del suo Consiglio e nella sua attività specifica dipende direttamente dalla medesima.

Essa, nell'ambito dei doveri propri di ogni fraternità, sottopone ogni anno al consenso del Consiglio provinciale o di delegazione il progetto formativo e il piano di azione pastorale. Così pure ogni anno presenta al medesimo relazione scritta circa la attività svolta e le prospettive emerse e, insieme, una valutazione globale.

203.

Le animatrici vocazionali collaborano con le sorelle delle case di formazione religiosa iniziale mediante incontri, momenti di preghiera, di formazione e di informazione reciproca e mediante l'aiuto scambievole nella attività di animazione vocazionale.

204

La superiora generale convoca annualmente le animatrici vocazionali o le loro rappresentanti insieme con le rispettive superiore provinciali o delegate per l'approfondimento dei problemi del settore, la conoscenza di eventuali orientamenti presi e lo scambio di esperienze.

F. attività missionaria

205.

Fedele alla volontà della madre Elisabetta Vendramini, che desiderava *dividere con le figlie il mondo tutto per santificarlo*¹⁵, la famiglia elisabettina vive la sua missione specifica nella Chiesa e l'ideale missionario di s. Francesco d'Assisi anche mediante la attività missionaria propriamente detta.

Con tale apostolato collabora alla crescita e maturazione di nuove Chiese locali o di Chiese locali che, fondate da tempo, si trovano in situazione di bisogno.

206..

Le suore missionario adempiono il loro mandato inserite nella realtà ecclesiale del luogo, in dipendenza dalla gerarchia e in collaborazione con il clero missionario e autoctono e con le istituzioni laiche locali. Si mettono a servizio di questa Chiesa con umiltà e pazienza, attente a non trapiantare in essa i propri usi, la propria mentalità, ma a cogliere i valori genuini della sua cultura e della sua storia. Accostano i fratelli con profondo rispetto, stimolano le loro capacità, cercando di far fare piuttosto che fare.

207.

La suora che non ha possibilità di evangelizzazione diretta collabora alla edificazione del regno di Dio con la carità e con la testimonianza della sua vita.

Accetta e vive con gioia la legge evangelica del seme che, caduto in terra, se muore porta frutto¹⁶ - realtà che la vita missionaria fa sperimentare in modo particolarmente tangibile - consapevole che solo il Padre fa maturare frutti di salvezza a suo tempo.

208.

Animate da zelo missionario, le suore procurano di scoprire e di coltivare in seno alle Chiese locali il germe della vocazione di consacrazione specifica. Si impegnano ad adattare il comune progetto di vita alla natura, all'indole, alle attitudini delle giovani che chiedono di far parte della famiglia francescana elisabettina. Procurano alle candidate una adeguata preparazione iniziale secondo i programmi formativi generali e lo statuto della missione.

Curano pure la formazione permanente e ancor più cercano di trasfondere con la vita il carisma proprio della famiglia elisabettina, in modo che la vita della Chiesa autoctona ne sia arricchita.

209.

Ogni suora missionaria si sente inviata dalla fraternità elisabettina. Questa a sua volta la accompagna e la sostiene con i mezzi più

ideali. Tutte le sorelle della famiglia sono informate della partenza e del rientro di una suora missionaria..

210.

Le superiori, a ogni livello, fanno proprio il mandato «ad gentes» e promuovono nelle suore la formazione di una coscienza missionaria. Inoltre per favorire la animazione missionaria in seno alla terziaria famiglia, stimolano una debita circolazione delle esperienze di vita e di apostolato delle sorelle che operano in terra di missione.

211.

Ogni suora elisabettina è missionaria nel luogo e nell'ufficio che l'obbedienza le ha assegnato. Perciò offre preghiere e fatiche per l'avvento del regno di Dio nel mondo, promuove nei laici la coscienza missionaria, aiuta lo sviluppo e la maturazione di vocazioni missionarie.

212.

La suora, che *per divina ispirazione*¹⁷ sente la vocazione missionaria specifica, rivolge domanda scritta di poterla realizzare alla Superiora maggiore competente con il suo Consiglio, a cui spetta accoglierne o meno la richiesta.

213.

È compito della Superiora generale e del suo Consiglio riconoscere questa chiamata speciale e comprovare l'esistenza nella suora dei requisiti necessari:

adeguata maturazione umano-religiosa
indole naturale adatta all'inserimento nel nuovo contesto sociale
libera e retta volontà nell'intraprendere l'opera missionaria
sanità psicofisica per affrontare una realtà diversa e spesso difficile.

214.

Il programma di formazione e di preparazione delle suore missionarie prevede:

l'apprendimento, anche se non completo, della lingua ufficiale della nazione in cui sono inviate;
la conoscenza della storia, dei costumi, delle tradizioni culturali e religiose del luogo;
la conoscenza della situazione sociale ed economica, dei problemi del paese e delle principali linee pastorali della rispettiva diocesi;
una preparazione dottrinale, spirituale professionale adeguata.

Tale formazione è continuata in terra di missione e aggiornata ai bisogni e alle esigenze dei tempi.

215.

La attività missionaria della terziaria famiglia si articola attualmente nelle seguenti strutture giuridiche:

Delegazione, per le comunità della missione di Egitto
Comunità di missione, dipendenti direttamente dal Consiglio generale, per gli altri luoghi dove la famiglia è presente.

Nella scelta dei luoghi di missione e delle suore da inviarvi la Superiora generale ascolta il parere delle superiore provinciali e dei loro consigli.

Spetta alla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio accettare la apertura o decidere la chiusura di una casa di missione, stipulare convenzioni con il vescovo diocesano.

capitolo quinto

**IL SERVIZIO PASTORALE
DELL'AUTORITÀ**

I. IL SERVIZIO DI GOVERNO

A - COSTITUZIONE DELLA FAMIGLIA TERZIARIA FRANCESCANA ELISABETTINA

1. l'Istituto

216.

La famiglia delle suore terziarie francescane elisabettine è costituita dalle suore in essa incorporate mediante la professione e che, direttamente o attraverso province o delegazioni, sono governate dalla Superiora generale canonicamente confermata dalla autorità ecclesiastica competente.

2. la Provincia e la Delegazione

217.

La Provincia è formata dalle suore in essa ascritte, le quali, riunite ordinariamente in case o comunità, sono soggette alla autorità della Superiora provinciale.

Le Delegazioni sono organi similari, a norma delle costituzioni.

218.

Le norme particolari riguardanti la erezione, la soppressione, la unione di Province o Delegazioni, emanate dal governo interno dell'Istituto, dipendono, per la approvazione, dal Capitolo generale, salvo sempre il Diritto comune.

Se si rende necessaria la soppressione di una Provincia o Delegazione, il Consiglio generale, consultate le suore in essa residenti, le assegna ad altra Provincia o Delegazione.

La Superiora provinciale e le consigliere di una Provincia di nuova erezione sono nominate per la prima volta dalla Superiora generale

con il consenso del suo Consiglio, previa consultazione delle suore della Provincia erigenda.

3. la Casa religiosa

219.

La casa religiosa è formata dalla comunità di suore che, vivendo in fraternità sotto la guida della superiora locale, risiedono in una sede stabilita dalla competente autorità.

Ogni suora è assegnata a una casa dell'Istituto.

220.

Perché sia resa possibile la vita comunitaria, a ogni casa sono assegnate possibilmente almeno quattro suore.

Prima di erigere una casa, la superiora competente si accerta che lo scopo sia conforme alle finalità specifiche della famiglia terziaria, che il servizio reso dalle suore, la abitazione e i mezzi di sostentamento siano rispondenti al bisogno, che sia assicurata la assistenza religiosa.

Per le case dipendenti da altri enti i rapporti tra questi e l'Istituto sono regolati da apposita convenzione.

221.

Se si rende necessaria la soppressione di una casa, la superiora competente compie questo atto alla luce di Dio, dopo matura riflessione e previa informazione delle suore della fraternità interessata.

222.

Alcune case, per motivi particolari di interesse all'intera famiglia, possono essere alla dipendenza diretta della Superiora generale.

Oltre alla casa generalizia attualmente esse sono le seguenti:

case di residenza per suore anziane

case di missione non costituite in delegazione
case di formazione.

Tali case sono governate a norma di statuti particolari, redatti secondo le Costituzioni.

4. residenza

223.

Le suore risiedono ordinariamente nella propria casa religiosa.

La Superiora maggiore con il consenso del suo Consiglio può concedere a una suora di risiedere fuori della casa religiosa per un periodo che non superi i sei mesi, quando ciò sia richiesto da motivi di apostolato, di malattia, di studio o per altra grave e giusta causa. La autorizzazione di assenze più lunghe, che non superino un anno, è riservata alla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio.

224.

Le suore che dimorano temporaneamente fuori della propria casa o in altra casa dipendente dalla medesima Superiora maggiore:

 dipendono dalla Superiora locale e partecipano alla vita della fraternità in cui risiedono, secondo gli accordi stabiliti tra la Superiora maggiore e la Superiora locale;

 conservano nella propria comunità il diritto all'esercizio di voce attiva e passiva, salvo disposizioni a giudizio della Superiora maggiore e del suo Consiglio.

225.

Le suore che risiedono temporaneamente fuori della propria casa e in casa di altra provincia o delegazione, partecipano alla vita di questa secondo gli accordi stabiliti dalle Superiori maggiori di intesa con la Superiora generale, ma esercitano la voce attiva e passiva nella propria casa e nella propria Provincia o Delegazione.

226.

Le suore che risiedono in case dipendenti direttamente dalla Superiora generale esercitano la voce attiva e passiva nella provincia di provenienza.

Eventuali impegni nell'ambito della provincia o delegazione, compatibili con lo svolgimento del loro ufficio a servizio dell'intera famiglia religiosa, sono autorizzati di volta in volta dalla Superiora generale in accordo con le altre Superiori maggiori e la Superiora locale.

27.

Per l'esercizio della voce attiva e passiva al di fuori della propria comunità le suore si attengono agli statuti particolari di tali case.

5. trasferimenti

228.

Spetta alla Superiora maggiore assegnare alle case della propria Provincia o Delegazione le suore di voti perpetui e anche le juniori provenienti dalle case di formazione e da essa dipendenti.

Spetta ancora a lei trasferire le medesime da una casa a un'altra nello stesso ambito.

La suora che per qualsiasi serio motivo ritiene necessario chiedere il passaggio in altra comunità della medesima Provincia o Delegazione, ne fa richiesta alla Superiora maggiore, alla quale spetta esaminare il caso e accogliere o meno la richiesta.

229.

Spetta alla Superiora generale assegnare le suore alle case da lei direttamente dipendenti e trasferirle da una casa all'altra nello stesso ambito; così pure assegnare le juniori dalle case di formazione, dipendenti da lei direttamente, alle case di una provincia o delegazione e trasferirle, in accordo con la rispettiva Superiora maggiore, da una casa all'altra nella stessa o in altra Provincia o Delegazione.

230.

Il trasferimento di una suora ad altra Provincia o Delegazione compete alla Superiora generale.

La suora che per seri motivi ritiene necessario chiedere il passaggio in altra Provincia o Delegazione, ne fa richiesta scritta alla Superiora generale, indicando i motivi per i quali chiede il trasferimento. La Superiora generale, di intesa con le Superiori maggiori interessate, studia il caso e, qualora accolga la richiesta della suora, questa passa a tutti gli effetti nella nuova provincia o delegazione.

Inoltre la Superiora generale, sempre in accordo con la rispettiva Superiora provinciale o delegata, può scegliere le suore da qualsiasi Provincia o Delegazione, per provvedere alle necessità delle Province e Delegazioni delle missioni, e anche delle singole suore.

Anche il passaggio definitivo delle suore da una Provincia o Delegazione alle case dipendenti direttamente dalla Superiora generale avviene sempre previo accordo tra questa e la rispettiva Superiora maggiore competente.

B IL SERVIZIO DELLA AUTORITÀ NELLA FAMIGLIA TERZIARIA FRANCESCA ELISABETTINA

1. principi generali

231.

Con l'atto di approvazione dell'Istituto e delle sue Costituzioni la Chiesa conferisce alla famiglia terziaria elisabettina la potestà di autogovernarsi.

Essa la esplica nel governo delle persone, degli organismi, dei beni in ordine al conseguimento delle sue finalità.

232.

Spetta quindi alla autorità competente:

dare norme generali e particolari
applicare e mettere in esecuzione le norme esistenti
dirimere le conflittualità
applicare le norme disciplinari.

2. autorità esterna

233.

Oltre la potestà di giurisdizione il Papa ha sulla famiglia terziaria elisabettina e su ciascuna suora anche la potestà nominativa. A lui, come vero superiore supremo, va riferito per primo il voto di obbedienza.

La santa Sede esercita la sua autorità sull'Istituto ordinariamente attraverso la sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari (SCRIS).

Ogni suora può fare ricorso alla santa Sede. Il testo del ricorso va indirizzato al papa oppure al cardinale prefetto della SCRIS.

234.

Le suore sono soggette alla autorità del vescovo in tutto ciò che riguarda direttamente l'esercizio dell'apostolato, l'azione pastorale e sociale della diocesi.

In particolare gli sono soggette per quanto riguarda

l'educazione religiosa e morale dei fedeli
la catechesi e la liturgia
l'ordinamento generale delle scuole di ispirazione cristiana in cui
la famiglia elisabettina opera.

In rapporto alla autorità del vescovo. la Chiesa riconosce all'Istituto la necessaria autonomia circa le costituzioni, la vita interna, la disciplina, la missione specifica, la amministrazione dei beni.

Al vicario episcopale per le religiose, che ha in questo settore la cura e l'azione pastorale spettante al vescovo, le suore sono soggette in tutto ciò che riguarda la loro dipendenza dal vescovo.

235.

Il diritto della Chiesa non prevede alcuna dipendenza delle suore in quanto tali dal parroco; da lui dipendono per quanto concerne i diritti parrocchiali e le competenze relative come gli altri fedeli.

3. autorità interna

a) modo di esercitarla

236.

L'autorità nella famiglia terziaria si esercita attraverso i Capitoli e le Superiori legittime.

Queste autorità hanno facoltà di disporre, a norma delle Costituzioni e del Diritto comune, la vita e le opere di tutta la fraternità elisabettina e di sorreggerla con opportuni interventi.

237.

L'autorità a più alto livello per tutto l'Istituto risiede e si esercita nel Capitolo generale secondo le Costituzioni.

Similmente l'autorità principale per le singole Province o Delegazioni risiede nel proprio Capitolo o Assemblea.

238.

Le Superiori, sia maggiori che locali, hanno la potestà ordinaria loro concessa dal Diritto comune, dalle Costituzioni, dal Direttorio. La esercitano da sole o con il proprio consiglio a norma delle Costituzioni.

239.

Nella famiglia terziaria elisabettina le superiori maggiori sono:

la Superiora generale per tutta la famiglia

la Superiore provinciale per la sua provincia
la Superiore delegata per la sua delegazione.

La Superiore generale ha autorità su tutte le province, delegazioni, case, membri della famiglia.

Le altre Superiori hanno autorità entro i limiti del loro incarico: lo esercitano sotto la guida della rispettiva Superiore maggiore.

Questa, a sua volta, non può toglierlo, limitarlo né sostituirsi a loro se non in casi eccezionali e a norma del diritto comune.

Il Diritto comune prevede la possibilità di intervento nel governo della superiore subalterna con:

direttive generali e particolari
la visita canonica
interventi speciali in caso di ricorsi o di abusi.

240.

Ogni suora può rivolgersi liberamente e spontaneamente alla superiore maggiore nei casi in cui ci sia difficoltà di accordo con la superiore subalterna competente.

Il ricorso è lecito. La superiore interpellata ha il dovere di esaminare obiettivamente il problema e cercare di risolverlo.

241.

Le superiori maggiori nel loro servizio alle sorelle e alla Chiesa cercano la collaborazione di tutte attraverso

la assemblea delle superiori locali
le assemblee di settore o
commissioni di collaborazione e studio,

per promuovere in seno alla famiglia elisabettina una autentica corresponsabilità nella comune vocazione missione.

b) uffici di governo

242.

Gli uffici di governo in senso stretto nella famiglia terziaria elisabettina sono quelli di:

Superiora generale e consigliera generale
Superiora provinciale e consigliera provinciale
Superiora delegata e consigliera di delegazione
Superiora locale e consigliera locale.

Gli uffici di governo e altri previsti dalle Costituzioni vengono conferiti

per elezione, nei rispettivi Capitoli
per nomina, dalla Superiora generale o, rispettivamente, dalla
Superiora provinciale e delegata a norma delle Costituzioni.

243.

Per le elezioni in Capitolo si osservano sempre le norme di Diritto comune e quanto è prescritto dalle Costituzioni.

Nei casi in cui le Costituzioni concedono la possibilità di una terza e ultima successiva elezione allo stesso ufficio, si richiede una maggioranza qualificata, cioè due terzi dei voti e si deve ottenere nel primo o nel secondo scrutinio.

Nel terzo scrutinio la persona interessata non ha più voce passiva e si procede come se non fossero avvenute le prime due votazioni.

244.

Gli uffici di governo e gli altri incarichi nella famiglia terziaria possono essere conferiti a suore di voti perpetui che siano dotate dei requisiti e delle qualità previste dal Diritto comune, dalle Costituzioni, dal Direttorio.

c) durata - scadenza - rinuncia - rimozione

245.

La durata di ciascun ufficio è di tre anni, fatta eccezione per quelli di governo generale che è di sei anni.

La scadenza degli uffici avviene al termine del tempo stabilito cioè alla fine del triennio o del sessennio.

Durante il tempo del mandato la scadenza è prevista:

per la rinuncia del medesimo accettata dalla autorità competente, per la accettazione di altro ufficio incompatibile con il precedente, per la rimozione, la privazione, il trasferimento, dopo che è stato fatto conoscere alla suora interessata il motivo del provvedimento.

246.

Nessun ufficio nella famiglia terziaria può essere conferito per quattro volte immediatamente successive. La vacanza d'ufficio ha una durata uguale a quella stabilita per l'ufficio medesimo.

Per assegnare nuovamente l'ufficio è necessario che il tempo di interruzione sia trascorso integralmente. La Superiora generale, però, per giusta e provata causa può dispensare dalla integrità della vacanza.

247.

Durante la celebrazione del Capitolo la presidente, sentito anche il parere delle suore capitolari, può accettare la rinuncia di qualsiasi ufficio conferito nel Capitolo stesso.

Fuori del Capitolo la rinuncia può essere accettata dalla autorità competente a norma delle Costituzioni.

La accettazione della rinuncia a un ufficio conferito per nomina spetta alla Superiora maggiore che conferì la nomina stessa a norma delle Costituzioni.

248.

Nella famiglia elisabettina nessun ufficio è inamovibile. La rimozione compete alla medesima autorità che può accettarne la rinuncia. Le suore non sono rimosse dall'ufficio loro conferito se non per grave e proporzionata causa legittimamente provata.

Per la rimozione dagli uffici conferiti con elezione in Capitolo è concesso il ricorso alla Superiora generale o, rispettivamente, alla santa Sede contro il decreto di rimozione. Esso deve essere fatto entro dieci giorni utili, da computarsi dalla intimazione del decreto. Passato inutilmente il tempo, l'ufficio resta vacante.

La rimozione di un ufficio conferito per nomina non dà diritto di ricorso.

d) capitoli

249.

La celebrazione dei Capitoli, salvo il Diritto comune, è regolata dalle norme giuridiche e pratiche contenute.

nelle Costituzioni e nel Direttorio
nei decreti emanati nell'ultimo Capitolo generale
nel regolamento particolare del Capitolo.

250.

Spetta a ogni Capitolo generale:

interpretare, modificare le norme del Direttorio riguardanti la celebrazione dei Capitoli, completarle, come pure sospenderne la applicazione
deliberare in merito al numero delle componenti dei Capitoli successivi
fissare il metodo di elezione delle suore delegate ai Capitoli e delle loro sostitute.

Spetta ai rispettivi Consigli, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalle Costituzioni e dal Direttorio:

curare una adeguata preparazione al Capitolo.

studiare i criteri e le modalità di applicazione delle norme e dei decreti riguardanti la celebrazione dei Capitoli
redigere il regolamento particolare circa le modalità di conduzione del Capitolo stesso.

251.

Il regolamento del Capitolo precisa:

il modo di convocarlo
l'ordine dei lavori durante lo svolgimento del medesimo
le competenze della presidente, dell'ufficio di presidenza, delle moderatrici, della segretaria, delle scrutatrici ecc. di cui ai numeri successivi
i requisiti per la validità delle votazioni
le condizioni che garantiscono una regolare procedura e salvaguardano il segreto, quando esso è richiesto a norma del diritto, e quando è domandato dalla assemblea.

252.

Dopo la indizione del Capitolo generale non è lecito operare mutamenti strutturali: erezione o soppressione di Province e Delegazioni, perché potrebbero essere ostacolate le norme e i diritti delle elezioni.

A partire dalla convocazione del Capitolo la Superiora maggiore competente non può prendere provvedimenti o fare trasferimenti di persone che possano incidere sulla composizione del medesimo.

Se la Superiora maggiore di una Delegazione termina il suo mandato dopo la convocazione del Capitolo generale, esso resta prorogato fino alla conclusione del Capitolo stesso.

253.

Durante il periodo di preparazione e di celebrazione si fanno speciali preghiere in tutte le fraternità della famiglia elisabettina o della Provincia o Delegazione.

Così pure prima di iniziare la celebrazione del Capitolo, le suore capitolari vi si preparano con alcuni giorni di impegno spirituale più intenso.

254.

Ogni Capitolo ha inizio nel giorno e nel luogo stabilito. Tutte le suore che hanno diritto di intervenire sono convocate, ma per la validità degli atti è necessaria la presenza di almeno due terzi di esse.

Tutte le capitolari hanno l'obbligo di partecipare attivamente al Capitolo. Pur riportando il pensiero delle consorelle e i problemi del luogo e delle fraternità da cui provengono, esse sono chiamate con responsabilità personale a promuovere il bene di tutta la famiglia religiosa. La rappresentatività non tocca il diritto e il dovere che ognuna ha di votare secondo la propria coscienza.

255.

La presidente della assemblea capitolare è coadiuvata da almeno due moderatrici scelte fra le presenti secondo le modalità indicate nel regolamento.

Un ufficio di presidenza, costituito a norma del regolamento, assume la guida dei lavori capitolari. È formato da almeno tre suore capitolari e vi fanno parte:

la presidente del Capitolo, che presiede anche l'ufficio di presidenza,
le moderatrici.

L'ufficio di presidenza cura che si osservino sia il regolamento del Capitolo sia le norme di diritto comune e particolare.

256.

Vengono elette, a norma del Diritto comune e secondo le modalità stabilite nel regolamento due scrutatrici e la segretaria del Capitolo. Il loro compito è determinato dal regolamento del Capitolo stesso.

Per promuovere la partecipazione e la collaborazione di tutte le capitolari, vengono costituite commissioni o gruppi di studio, il cui funzionamento è precisato nel regolamento.

257.

Primo atto del Capitolo è lo studio e la approvazione del regolamento e della programmazione dei lavori. Segue la elezione delle scrutatrici e della segretaria.

La presidente e le scrutatrici si impegnano con giuramento a compiere fedelmente il loro ufficio e a mantenere il segreto su ciò che lo riguarda.

258.

Nelle elezioni le capitolari procedono con senso di responsabilità e rettitudine: eleggono quelle suore che, alla luce di Dio, ritengono maggiormente idonee.

È lecito lo scambio di informazioni tra le capitolari, fatto con prudenza e carità, sulle persone da eleggere.

Anche dopo il Capitolo mantengono il segreto su quanto è stato detto e fatto in esso, salvo quanto viene reso pubblico ufficialmente.

259.

A norma del diritto comune:

il voto, per essere valido, deve essere libero e segreto, certo e determinato;

nessuna può dare il voto a se stessa;

è illecita qualsiasi azione volta a procurare, sia direttamente sia indirettamente, i voti per sé, o per altre;

se il numero dei suffragi supera il numero delle elettrici, la votazione è nulla; è valida invece se il numero dei suffragi è inferiore. Perciò prima dello spoglio di ogni votazione le scrutatrici procedono al conteggio delle schede;

se una capitolare non può essere presente per malattia, ma è in casa, le scrutatrici si recano da lei per ricevere in una urna chiusa il suo voto scritto;

nelle elezioni è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei voti, eccetto i casi in cui le Costituzioni prescrivono la maggioranza qualificata;

per la validità delle votazioni, elettive o deliberative, è richiesta la presenza di almeno due terzi delle capitolare.

C. IL GOVERNO GENERALE

1. Il Capitolo generale

preparazione

260.

Il risultato e la efficacia del Capitolo generale dipendono in gran parte dalla sua preparazione. Questa spetta al Consiglio generale.

Per adempiere il suo mandato, il Consiglio generale, in collaborazione con i Consigli provinciali, studia le modalità più adatte, i mezzi e i tempi necessari per una adeguata consultazione e coinvolgimento di tutte le suore nel lavoro di preparazione.

La Superiora generale mediante lettera circolare a tutta la famiglia elisabettina annuncia la celebrazione del Capitolo in tempo utile per la necessaria preparazione, non meno di un anno prima della convocazione. Nella medesima lettera rende noto il tema che sarà trattato in Capitolo e dà opportune disposizioni perché tutte le suore possano collaborare in atteggiamento di fede allo svolgimento di esso.

261.

I risultati della consultazione e dello studio dei temi proposti sarà oggetto di riflessione, di verifica, di proposta nei Capitoli provinciali e Assemblee triennali immediatamente precedenti il Capitolo generale.

262.

Almeno sei mesi prima della celebrazione la Superiora generale invia lettera di convocazione del Capitolo con la quale annuncia a tutte le suore:

la data e il luogo in cui si celebrerà il Capitolo
la data di elezione delle capitolari con le relative istruzioni
le preghiere da farsi in tutte le fraternità per il buon esito del Capitolo stesso.

membri

263.

I membri che partecipano per diritto d'ufficio al Capitolo generale sono indicati nelle Costituzioni.

I membri che partecipano in forza della elezione sono suore di voti perpetui elette in ciascuna Provincia e Delegazione e nelle case dipendenti direttamente dalla Superiora generale secondo i criteri di proporzionalità fissati nel Capitolo generale.

La percentuale delle delegate e la modalità di elezione sono aggiornate a ogni Capitolo generale per quello successivo.

Se una Superiora provinciale o delegata fosse impedita di partecipare al Capitolo generale, è sostituita a norma delle Costituzioni dalla sua vicaria.

Gli altri membri di diritto non sono sostituiti.

Se una capitolare eletta non può presenziare al Capitolo, prende il suo posto la suora eletta come sostituta.

In ogni caso l'impedimento deve essere riconosciuto dalla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio.

Qualora nella composizione del collegio capitolare si verificano lacune di rappresentanza o sia necessario avvalersi di altri membri dotati di particolare esperienza e competenza, la Superiora generale con il consenso del suo Consiglio autorizzata a convocare da una a tre suore che diventano membri del Capitolo generale a tutti gli effetti.

Una volta iniziato il Capitolo, non è ammesso alcun cambiamento nella composizione del collegio capitolare.

celebrazione

264.

A giudizio della assemblea capitolare, espresso con votazione a maggioranza assoluta, può essere chiamata qualche altra suora, per un tempo determinato, in qualità di esperta, per chiarire argomenti di sua competenza. Non ha però diritto di voto.

Il Capitolo generale si svolge secondo le norme contenute nel regolamento aggiornato di volta in volta dal Consiglio generale.

La Superiora generale assume di ufficio la presidenza del Capitolo fino alla elezione della nuova Superiora generale.

Durante la celebrazione del Capitolo la Superiora generale e il suo Consiglio continuano a esercitare le loro funzioni ordinarie di governo della famiglia religiosa.

265.

La Superiora generale presenta al Capitolo una relazione completa, precedentemente approvata dal Consiglio generale, sulla vita della famiglia elisabettina.

In essa dovranno emergere:

la situazione attuale della medesima sotto l'aspetto spirituale,
apostolico, disciplinare,
la situazione economica,

le forme concrete attraverso le quali, nel sessennio, sono stati realizzati gli obiettivi e le decisioni dell'ultimo Capitolo generale.

La relazione, nella parte riguardante la situazione economica, può essere presentata dalla economista generale. Dopo la presentazione, tre capitolarie elette dalla assemblea fra quelle che non presero parte alla stesura e alla approvazione della relazione, esaminano tutta la documentazione sulla relazione economica prima che si proceda alle elezioni della Superiora generale e del suo Consiglio ed espongono alle capitolarie il loro giudizio sulla medesima.

266.

Nel Capitolo generale, oltre alla suddetta relazione vengono presentate ed esaminate le relazioni.

sulla vita delle missioni
sulla formazione religiosa iniziale
e altre relazioni a giudizio del Consiglio generale.

Particolari problemi che emergono dalle varie relazioni sono presi in esame dalla assemblea.

267.

In ogni Capitolo si esamina il cammino della famiglia terziaria circa la attuazione delle decisioni, degli orientamenti, degli obiettivi del Capitolo precedente. Si discutono inoltre i problemi che riguardano la vita religioso-apostolica, la formazione iniziale e permanente, il governo dell'Istituto.

Trattando delle questioni economiche si definisce anche la somma di cui possono disporre la Superiora provinciale e la Delegata con il voto deliberativo del loro Consiglio senza ricorrere alla Superiora generale.

268.

Il Capitolo non è un organo stabile e permanente. Può sospendere i lavori per un tempo limitato, allo scopo di permettere l'approfondimento di eventuali problemi o situazioni.

Può demandare qualche particolare argomento allo studio e alla decisione del Consiglio generale.

269.

Esaminate le relazioni e approvato il rendiconto economico, la assemblea procede alla elezione della Superiora generale.

Vi presiede il Vescovo del luogo in cui si celebra il Capitolo o un suo delegato.

Per la elezione si seguono le norme stabilite dalle Costituzioni. Se la Superiora generale neo-eletta non è presente, si sospende il Capitolo fino al suo arrivo.

La segretaria del Capitolo redige il verbale della elezione, che sarà firmato dal presidente, dalle scrutatrici, dalla segretaria stessa. Esso viene conservato negli archivi dell'Istituto.

La elezione e il relativo verbale vengono comunicati alla SCRIS.

Con la proclamazione della Superiora generale ha termine la presidenza del Vescovo diocesano e del suo delegato. La Superiora generale eletta assume la presidenza del Capitolo.

270.

La superiora generale, così pure le consigliere rimangono membri del Capitolo anche quando con le elezioni sono state sostituite nel loro ufficio.

271.

L'ordine delle elezioni successive a quella della superiora generale è il seguente:

le consigliere generali
la segretaria generale
la economa generale.

Se qualcuna delle suore elette non è presente al Capitolo, viene chiamata subito, senza che si interrompano i lavori.

272.

Il Capitolo può mutare o dare autentiche interpretazioni delle Costituzioni soltanto con approvazione della SCRIS, alla quale spetta decidere. È però facoltà del Capitolo generale provvedere al bene della famiglia religiosa con delibere e ordinanze fatte secondo le Costituzioni. Tali delibere richiedono sempre una maggioranza qualificata.

273.

Il Capitolo generale si chiude con delibera collegiale.

Spetta alla Superiora generale promulgare ufficialmente il risultato delle elezioni e delle delibere, le quali entreranno in vigore dopo 60 giorni dalla data di promulgazione.

Le disposizioni capitolarie hanno valore fino al Capitolo generale seguente, in cui potranno essere confermate, mutate, abrogate.

La loro interpretazione o la deroga di qualcuna di esse, nell'intervallo intercapitolare, spetta alla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio.

2. la Superiora generale

274.

Guida e responsabile della famiglia terziaria elisabettina è la Superiora generale: ella ha il compito di assicurarle unità e fedeltà alla sua specifica missione.

Poiché è dovere di una buona madre vigilare, amare e pascere¹ spetta a lei, come madre di tutta la fraternità elisabettina guidare le sorelle nel cammino di fedeltà alla vocazione, promuovere la vitalità della famiglia anche nelle opere e nelle iniziative a vantaggio della Chiesa con direttive generali e in favore di qualche provincia o fraternità o settore apostolico.

275.

Condivide la sua responsabilità con:

le consigliere generali
le superiore provinciali e delegate
le superiore locali

per promuovere una fattiva partecipazione e collaborazione.

276.

Sono immediatamente soggette alla Superiora generale:

le consigliere, la segretaria e l'economista generali
le Superiori Provinciali e delegate
le Superiori locali delle case direttamente dipendenti dal
Consiglio generale.

Su tutte le altre suore la sua autorità è mediata.

dalla Superiora maggiore nelle province e nelle delegazioni
dalla Superiora locale nelle case direttamente dipendenti dal
Consiglio generale.

277.

Organizza incontri periodici con le Superiori provinciali e loro
consigliere, per:

curare l'aggiornamento del governo della famiglia terziaria;
coordinare l'attività delle province alla realizzazione del progetto
comune;
favorire il dialogo interpersonale sulle esperienze di vita
religioso-apostolica.

Sempre a tale scopo riunisce, almeno una volta l'anno, ciascun
Consiglio provinciale con il Consiglio generale.

278.

Per rinnovare le fraternità nel fervore dello spirito religioso, visita personalmente, almeno una volta nel sessennio, tutte le fraternità della famiglia terziaria.

Inoltre promuove l'incontro personale con le sorelle, cogliendo altre occasioni di carattere non giuridico compatibili con gli impegni del suo ufficio.

279.

Spetta alla Superiora generale o a una sua delegata rappresentare l'Istituto presso l'autorità ecclesiastica e civile.

280.

Spetta alla Superiora generale, previo voto deliberativo del suo Consiglio:

erigere una casa religiosa con il consenso del Vescovo diocesano;

sopprimerla, previa informazione al Vescovo diocesano;

erigere, modificare, sopprimere Province e Delegazioni;

determinare la residenza delle Superiori provinciali o mutarla;

designare la casa di postulato; erigere, sopprimere, trasferire la casa di noviziato;

riservare alla dipendenza diretta del Consiglio generale qualche comunità locale che abbia finalità a vantaggio di tutto l'Istituto o una funzione particolare;

mutare la residenza del Consiglio generale, se il bene della famiglia lo richiede, con conferma della santa Sede;

dimettere una suora dall'Istituto secondo le norme del Diritto comune;

autorizzare il passaggio di una suora ad altri o da altro Istituto a norma del Diritto comune;

concedere alle suore professe di cambiare il testamento o le disposizioni circa la amministrazione, l'uso e l'usufrutto dei propri beni;

concedere alle suore di rinunciare ai propri beni a norma del Diritto comune;

concedere la assenza dalla casa religiosa a una suora di voti perpetui;

interpretare il modo di tradurre in pratica le delibere del Capitolo generale;
altri casi previsti dalle Costituzioni, dal Capitolo generale, dal Diritto comune.

281.

La Superiora generale, inoltre, può:

dispensare in un caso particolare una provincia o l'intera famiglia per un determinato periodo da qualche norma disciplinare delle costituzioni;
delegare alcuni poteri a una consigliera generale per un tempo determinato.

3. il Consiglio generale

282.

Il Consiglio generale condivide con la Superiora generale la responsabilità del governo e della animazione di tutta la famiglia terziaria elisabettina.

Agisce come organo di governo quando è chiamato a dare voto deliberativo o consultivo nei casi richiesti dal Diritto comune e dalle Costituzioni.

Le consigliere svolgono anche un compito attivo in determinati settori, come la formazione, le diverse attività apostoliche e missionarie, la supervisione di un gruppo di case, la supervisione amministrativa.

283.

Per svolgere responsabilmente il loro ufficio, si tengono informate sulle varie situazioni di vita della famiglia e sulle istanze che interessano le attività apostoliche e le esigenze della società. Non possono avere incarichi che impediscano lo svolgimento del loro servizio.

Il compito di consigliera generale è compatibile con quello di segretaria generale.

284.

Le consigliere risiedono ordinariamente presso la casa generalizia assieme alla Superiora generale.

Esse sono tenute al segreto su ciò di cui vengono a conoscenza per motivo del loro ufficio.

D - IL GOVERNO PROVINCIALE

1. il Capitolo provinciale

285.

La Superiora provinciale, in collaborazione con il suo Consiglio, ha cura di premettere una adeguata preparazione al Capitolo provinciale, in modo che ogni suora possa collaborare al buon esito di esso.

Non meno di sei mesi prima della apertura del Capitolo rende noto mediante lettera circolare, inviata a tutte le comunità della provincia, i temi che saranno studiati in Capitolo e la programmazione del lavoro capitolare. Le fraternità locali e le singole suore possono presentare al Consiglio provinciale proposte e suggerimenti sui temi scelti.

286.

Tre mesi prima dell'inizio della celebrazione la Superiora provinciale con il consenso del suo Consiglio invia lettera circolare di convocazione del Capitolo nella quale fissa la data di elezione delle suore delegate al Capitolo, la data e il luogo della celebrazione e indice speciali preghiere.

287.

La superiora generale con il consenso del suo Consiglio può anticipare o differire la celebrazione del Capitolo provinciale, ma non prima e non oltre i sei mesi.

288.

La elezione delle delegate al Capitolo provinciale si fa secondo le modalità e la percentuale stabilita dall'ultimo Capitolo generale.

Hanno voce passiva tutte le suore di voti perpetui che non siano state private della voce attiva e passiva e che non siano membri di diritto.

I nomi delle suore elette sono comunicati al più presto a tutta la Provincia e al Consiglio generale.

289.

È facoltà della Superiora provinciale con il consenso del suo Consiglio invitare al Capitolo per un tempo determinato qualche suora in qualità di esperta, per chiarire particolari problemi, ma senza diritto di voto.

290.

Il Capitolo provinciale si svolge secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, debitamente aggiornato dal Consiglio provinciale, previa intesa con il Consiglio generale.

291.

Prima di procedere alla elezione del nuovo Consiglio provinciale, la Superiora provinciale presenta alle capitolari una relazione in ordine alla vita religiosa e alla attività apostolica della Provincia.

La economo provinciale presenta una relazione particolareggiata sulla amministrazione dei beni e sullo stato finanziario della Provincia.

Segue la discussione, l'esame e la approvazione della intera relazione e la trattazione dei relativi problemi secondo l'ordine stabilito.

292..

Avvenuta e confermata dalla superiora Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio, la elezione della superiora provinciale e delle sue consigliere, della segretaria e della economica provinciale, la Superiora generale ne informa tutte le case della Provincia

293.

La superiora generale o la sua delegata a tempo opportuno e con il consenso della assemblea capitolare dichiara chiuso ufficialmente il Capitolo.

Gli atti del medesimo vengono depositati presso la segreteria provinciale e copia degli stessi è inviata alla segreteria generale per la documentazione di archivio.

2. la Superiora provinciale

294.

Per l'ufficio di Superiora provinciale, la Superiora generale indice la consultazione di base. Tutte le suore della Provincia sia di voti perpetui sia di voti annuali propongono alcuni nominativi di suore della famiglia elisabettina che ritengono atte all'ufficio secondo le indicazioni della Superiora generale medesima.

Il Capitolo elegge la Superiora provinciale tra le suore che la Superiora generale con il suo Consiglio propone al Capitolo stesso.

295.

La Superiora provinciale esercita la sua autorità sulle fraternità della Provincia a norma del Diritto comune e delle Costituzioni, pur nella dipendenza dalla Superiora generale.

Sulle singole suore la sua autorità è mediata dalla Superiora locale.

Esercita la sua autorità anche sulle suore che risiedono temporaneamente nella Provincia.

296.

Poiché compito primario della Superiora provinciale è la animazione spirituale di tutta la Provincia, ella sente la importanza di questa missione e vi si dedica con disponibilità e disinteresse.

Promuove la compartecipazione e la cooperazione delle sue consigliere, per dedicarsi soprattutto alla missione di animatrice.

297.

In comunione con tutte le suore della Provincia ne segue la attività, ne coglie le istanze, ne comprende i bisogni e le aiuta nell'ambito delle sue competenze.

Promuove incontri periodici con le suore e con le superiore locali, per trattare in fraterna collaborazione i problemi della Provincia, affinché tutte le sorelle siano concordi nella ricerca e nel conseguimento del bene comune.

298.

Nella visita annuale alle fraternità la Superiora provinciale si informa sulla vita spirituale delle suore, sul modo in cui vivono il carisma di fondazione, sulla disciplina religiosa, sulla attività apostolica e sulla situazione economica.

299..

Vive in comunione di spirito con la Superiora generale.

A lei trasmette annualmente una relazione globale sulla vita spirituale, sulla attività apostolica, sulla formazione religiosa e professionale delle suore, sullo sviluppo e la situazione economica delle fraternità della Provincia.

Ricorre alla superiora generale:

- per proporre nuove fondazioni
- per aggiungere nuove opere nella comunità
- per ridimensionare o togliere una opera
- per autorizzare viaggi straordinari non contemplati nel direttorio

per le spese che superano la somma fissata dal Capitolo generale.

3. il Consiglio provinciale

300..

Prima di procedere alla elezione delle consigliere, le capitolari fanno una votazione orientativa scrivendo su apposita scheda i nomi di quattro suore che, alla luce di Dio, ritengono idonee a tale ufficio.

301.

Il Consiglio provinciale ha un compito consultivo e deliberativo a norma delle Costituzioni.

Le consigliere adempiono il loro mandato collaborando tra loro e con la Superiora provinciale in lealtà e fiducia reciproca e integrandosi vicendevolmente nella carità.

302.

Oltre i casi previsti dalle Costituzioni al Consiglio provinciale è chiesto il voto deliberativo per:

- la nomina delle Superiori locali
- la proroga del mandato di una Superiora locale
- il trasferimento o la rimozione di una Superiora locale nel periodo del suo mandato
- la accettazione della rinuncia di una Superiora locale, di una consigliera, della segretaria e della economo provinciali
- la proposta di dimissione di una suora.

303.

Le consigliere provinciali, per quanto riguarda lo svolgimento del loro ufficio, dipendono soltanto dalla Superiora provinciale.

Non possono avere incarichi particolari nelle comunità locali che impediscano lo svolgimento del loro mandato a servizio della Provincia. Esse non sono tenute alla residenza presso la casa provinciale, a eccezione della vicaria. Spetta al Consiglio provinciale

di comune accordo con il Consiglio generale scegliere la soluzione che maggiormente risponde alle necessità della Provincia..

E - IL GOVERNO DELLA DELEGAZIONE

1. la assemblea della delegazione

304.

La assemblea triennale è nella Delegazione la più completa espressione e rappresentanza di tutte le suore e delle fraternità che la costituiscono.

È istituita allo scopo di attuare la partecipazione e la corresponsabilità delle suore alla vita della Delegazione, esaminare e promuovere la vita religioso-apostolica secondo lo spirito della famiglia terziaria elisabettina e nelle linee direttive del magistero della Chiesa.

Spetta a essa:

studiare, programmare, verificare l'attività relativa alla vita religioso-apostolica e amministrativa della Delegazione;
studiare le modalità per la applicazione dei decreti e degli obiettivi del Capitolo generale.

La assemblea della delegazione non è elettiva.

305.

Sono membri di diritto alla assemblea:

la Superiora delegata
le consigliere, la segretaria, la economo della Delegazione.

Sono membri eletti le suore elette dalle sorelle della Delegazione secondo le indicazioni del Consiglio generale.

306.

Per la preparazione, la convocazione, la celebrazione della assemblea si osservano le disposizioni del Direttorio riguardanti la celebrazione dei Capitoli provinciali, fatta eccezione per quanto si riferisce alle elezioni.

La assemblea è presieduta dalla Superiora generale o da una sua delegata.

Le decisioni e le dichiarazioni della assemblea, approvate dalla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio, entrano in vigore a 60 giorni dalla data di promulgazione.

2. la Superiora delegata

307.

La Superiora delegata è nominata dalla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio, previa adeguata consultazione delle suore della Delegazione.

308.

Il mandato della Superiora delegata dura tre anni; può essere rinnovato per un secondo e al massimo per un terzo triennio.

Spetta alla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio:

accettare la rinuncia o privare del suo ufficio la Superiora delegata nel periodo del suo mandato;
sostituire la medesima qualora l'ufficio si sia reso vacante.

309.

Missione specifica della Superiora delegata è:

mantenere vivo nella Delegazione lo spirito della terziaria famiglia elisabettina attraverso la animazione spirituale e apostolica;
promuovere e assicurare l'unione e la collaborazione delle suore e delle fraternità con la Superiora generale e il suo Consiglio.

Perciò la Superiora delegata si mantiene in comunione e sincero dialogo con la Superiora generale, collabora con lei in fedeltà alle sue direttive, la informa sull'andamento e sui bisogni delle fraternità e delle suore a lei affidate; mantiene contatti frequenti con le fraternità della delegazione e con ciascuna suora; aiuta le Superiori locali nello svolgimento del loro compito; promuove il dialogo interpersonale con esse e le convoca periodicamente per stabilire una linea comune di interpretazione delle direttive della Superiora generale, per studiare insieme i problemi della Delegazione e proporre un piano di azione unitaria.

310.

Le facoltà che la Superiora generale le delegherà sono indicate dalle Costituzioni.

3. il Consiglio della Delegazione

311.

Il Consiglio della Delegazione è costituito a norma delle Costituzioni. Fra i membri del Consiglio di Delegazione è designata dalla Superiora generale, con il voto deliberativo del suo Consiglio, la vicaria della superiora delegata, Spetta a lei farne le veci durante la assenza secondo le indicazioni della Superiora delegata.

312.

Il Consiglio di delegazione si regge su uno statuto proprio approvato dalla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio.

F - CASE DIPENDENTI DIRETTAMENTE DALLA SUPERIORA GENERALE

313.

Le comunità dipendenti direttamente dalla Superiora generale sono governate a norma di uno statuto particolare, redatto secondo le Costituzioni e approvato dallo stesso Consiglio generale.

Anche queste case hanno una loro assemblea triennale, convocata dalla Superiora generale, per trattare i problemi di comune interesse nella vita religioso-apostolica.

G - IL GOVERNO DELLA FRATERNITÀ LOCALE

1. la Superiora locale

314.

Guida e responsabile della comunità è la superiora locale. Essa coordina e anima la vita della fraternità secondo le Costituzioni. Considera questo mandato prioritario rispetto ad altre attività o impegni.

315.

Vive la sua missione specifica in comunione con le Superiori maggiori; è docile alle loro direttive, ne accoglie di buon animo le disposizioni e collabora per realizzarle nella propria fraternità.

Nella relazione annuale le informa in modo esauriente:

sulla vita della fraternità in generale,
sull'esercizio della carità fraterna e sulla osservanza disciplinare,
sulle attività apostoliche della comunità, indicando eventuali difficoltà e proposte, su eventuali avvenimenti straordinari.

316.

Cura inoltre che siano aggiornati:

il registro di movimento delle suore
la cronistoria della casa
i verbali delle riunioni del Consiglio locale e degli incontri comunitari secondo il Direttorio
il registro delle entrate e delle uscite
l'inventario
l'archivio con le lettere di affari ricevute e copia di quelle spedite

i documenti inviati dalle superiori maggiori e dalle autorità ecclesiastiche e civili.

Ogni mese verifica i registri dei conti assieme alle sue consigliere.

317.

La Superiora locale due mesi prima della scadenza del suo mandato presenta le dimissioni alla Superiora maggiore competente, la quale nell'arco dello stesso tempo conferma o meno le dimissioni.

Per la riconferma del mandato nella stessa fraternità la Superiora maggiore competente studia il modo più opportuno per una conveniente consultazione delle suore.

L'atto di nomina o di riconferma della Superiora è comunicato alla fraternità dalla medesima Superiora maggiore.

2. il consiglio locale

318.

Il Consiglio locale coadiuva la Superiora locale nel suo servizio alla fraternità.

È formato da suore di voti perpetui a norma delle Costituzioni. Il numero delle consigliere dipende dalla entità e dalle funzioni della comunità e dell'opera ed è deciso dalla Superiora maggiore competente con il parere del suo Consiglio, sentito anche quello della comunità interessata.

319.

La elezione delle consigliere locali viene fatta in sede di assemblea comunitaria prima che siano trascorsi due mesi dalla data dell'atto di nomina della superiora locale.

Se per qualsiasi motivo si rende vacante l'ufficio di una consigliera locale, la assemblea comunitaria elegge un'altra suora che la sostituisca.

320.

Le competenze e i problemi da trattare nelle riunioni di consiglio sono indicate nelle Costituzioni.

321.

Le consigliere assumono, in comunione e in dipendenza dalla superiore, le responsabilità della vita comunitaria; le propongono quello che giudicano necessario o utile per il bene della fraternità, dell'opera, delle persone; assieme a lei verificano la cassa e i registri.

Hanno voto deliberativo negli affari che riguardano la amministrazione dei beni materiali della casa.

H - AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'ISTITUTO

322.

La amministrazione dei beni dell'Istituto è centralizzata. Alle Province, alle Delegazioni e alle case compete la ordinaria amministrazione a norma delle Costituzioni.

Nello spirito di comunione fraterna e di condivisione che caratterizza la vita della terziaria famiglia

le superiore locali versano la eccedenza del bilancio comunitario alla cassa della provincia o delegazione;

le superiore maggiori versano la eccedenza del bilancio della provincia o delegazione alla cassa generale dell'Istituto.

323.

Alle economie, ai vari livelli, competono gli atti di ordinaria amministrazione, volti alla conservazione e valorizzazione dei beni e al loro uso, secondo i fini ai quali sono stati destinati.

La loro amministrazione è limitata alle esigenze economiche delle case e delle opere e non riveste alcuna finalità speculativa o di lucro.

324.

In particolare è compito delle sorelle economie provvedere con diligente saggezza:

alle necessità di vita della comunità e delle singole sorelle
alla ordinaria manutenzione e riparazione degli immobili,
impianti, attrezzature ecc.

a effettuare pagamenti e riscossioni inerenti all'ordinario
svolgimento dell'attività della comunità
a garantire il trattamento economico e previdenziale del personale
dipendente a norma dei vigenti contratti di lavoro.

325.

Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono la autorizzazione della Superiora maggiore competente.

Sono atti di straordinaria amministrazione:

le spese superiori alla somma stabilita dal Capitolo generale
l'acquisto di macchinari, attrezzature, automobili l'acquisto di
beni immobili, la trasformazione di edifici, le alienazioni, i
prestiti, la contrazione di debiti.

Per questi ultimi è richiesta la autorizzazione della Superiora
generale con il consenso del suo Consiglio.

Per alienare beni, per contrarre debiti e obbligazioni che superino la
somma stabilita dalle rispettive Conferenze episcopali, è necessaria
la licenza della SCRIS.

326.

La sorella economica ha il compito specifico di impostare la
amministrazione e curare che essa sia:

ordinata nel metodo, nella tenuta dei registri e dei documenti
chiara nella stesura
completa nella esatta annotazione di tutto il movimento
economico e finanziario.

Accetta le direttive della sua Superiora, a cui spetta la responsabilità ultima della amministrazione dei beni. È pronta a eseguirne i mandati, fedele nel rendergliene conto.

327.

L'ufficio di economista locale è possibilmente distinto da quello di superiora, specialmente nelle fraternità numerose, a giudizio della Superiora maggiore competente.

II. FORMAZIONE RELIGIOSA INIZIALE

A. Postulato

328.

Il postulato, periodo di verifica della vocazione religiosa e della sua possibilità di integrazione con la vocazione specifica della famiglia elisabettina, è vissuto dalle giovani in una comunità designata allo scopo dalla Superiora maggiore competente con il suo Consiglio.

L'anno di postulato ha carattere continuativo.

329.

Obiettivo fondamentale di questa comunità è costituirsi come proposta esemplare, luogo di confronto e specchio dell'ideale intravisto e cercato dalla giovane postulante. La sua azione educativa si attua mediante la testimonianza di vita delle suore e mediante iniziative, interventi singoli adeguati e verifiche periodiche del cammino delle giovani.

330.

La comunità del postulato mantiene o instaura una conveniente relazione con la comunità cristiana di provenienza delle giovani, per avere elementi utili alla conoscenza delle medesime e creare le condizioni di una formazione che sia rispettosa tanto dei valori

dell'ambiente di provenienza quanto delle esigenze di radicalità della «sequela Cristi».

331.

La suora incaricata della formazione delle postulanti ha un lo specifico all'interno della fraternità. È lei che tiene il dialogo formativo. Le giovani devono saperlo ed essere aiutate a viverlo nella fede, nella docilità, nella semplicità.

332.

Le suore della fraternità offrono il proprio contributo alla formazione delle postulanti con maturità e responsabilità; sono rispettose dei diversi ruoli, capaci di creare unità fra la ricchezza personale e la pluralità delle sue espressioni. Tutte hanno particolare attenzione e prudenza in ciò che concerne le relazioni interpersonali, per non disorientare le giovani nel cammino di una vera maturazione.

333.

Come ogni fraternità della terziaria famiglia, anche quella del postulato all'inizio di ogni anno sociale stabilisce le mete educative, i mezzi per raggiungerle, gli aiuti, le iniziative e presenta la programmazione alla Superiora maggiore competente.

La suora incaricata della formazione delle postulanti riferisce oralmente ogni sei mesi alla medesima Superiora maggiore e al suo Consiglio circa il programma svolto e il cammino formativo delle giovani.

334.

Spetta alla Superiora maggiore competente con il consenso del suo Consiglio ammettere una giovane al postulato. È pure sua competenza dimetterla se non si riscontrassero nella postulante i segni della chiamata o la idoneità alla vita religiosa nella famiglia terziaria.

335.

Per essere ammessa al postulato la giovane deve avere:

almeno 18 anni di età
buona salute e possibilità concrete di rendersi disponibile nei servizi e nelle attività apostoliche della famiglia religiosa
rettitudine, equilibrio, capacità intellettuale sufficiente
non essere legata dal vincolo della professione religiosa in altro Istituto o dal vincolo del matrimonio
non essere indotta ad abbracciare la vita religiosa da grave timore, da violenza, da inganno.

336.

Entrando in postulato la giovane presenta i seguenti documenti:

certificato di nascita in duplice copia
certificato di battesimo e cresima
certificato di stato civile
certificato di stato famiglia
certificato di rivaccinazione in duplice copia
certificato penale
certificato di buona condotta rilasciato dal parroco
certificato di sana e robusta costituzione insieme con i referti delle analisi ematologiche e l'indagine schermografica
attestato degli studi compiuti ed eventuali diplomi o titolo di studio
documenti assicurativi e mutualistici se la giovane ne è provvista

337.

Due mesi prima della fine del postulato la giovane presenta domanda scritta alla Superiora maggiore competente e al suo Consiglio per essere ammessa al noviziato.

In essa dichiara i motivi che la spingono a seguire Gesù nella vita religiosa e la disposizione ad assumere i compiti che le verranno affidati e a non esigere per tali servizi svolti alcuna retribuzione, qualora lasciasse l'Istituto o venisse dalla Superiora generale allontanata dal medesimo.

La suora incaricata della formazione delle postulanti sottoscrive la domanda e vi allega una relazione chiara e sintetica sulla postulante.

B. Noviziato

338.

La data di inizio del noviziato è fissata dalla Superiora maggiore competente dopo aver sentito il parere della maestra delle novizie.

L'ingresso avviene con un rito semplice, inserito in una apposita celebrazione della parola di Dio, riservata alla comunità religiosa del noviziato e presieduto dalla Superiora maggiore.

La postulante indossa la divisa di novizia e incomincia il periodo canonico.

339.

Le novizie con la loro maestra fanno parte di una fraternità religiosa a ciò destinata dalla Superiora maggiore con il suo Consiglio.

L'ordinamento della fraternità di noviziato è finalizzato alla formazione delle novizie e regolato secondo le esigenze proprie di questo periodo. Rispecchia pertanto lo stile di vita proprio della comunità elisabettina, dando conveniente spazio ai tempi dell'ascolto della Parola di Dio, della preghiera e del servizio umile e generoso verso tutti.

340.

La maestra segue con dedizione *le future spose del Crocifisso e le ama di un amore fruttuoso*². Ha cura di loro come di un reale giardino. Le aiuta a cercare prima di tutto la purezza di intenzioni e la unione di carità con Dio e con il prossimo e a relativizzare i mezzi, servendosi delle cose solo nella misura in cui occorrono per il servizio loro richiesto.

Procura che imparino a riconoscere i propri limiti senza scoraggiarsi e ad assumere la propria vita convinte che nessuno può

autenticamente donarsi a Dio e ai fratelli se non sa con umiltà dominare se stesso.

Le guida a raggiungere l'equilibrio proprio della persona matura e a stabilire gradualmente il cuore nella unione con Dio e in quella pace che deriva dalla adesione generosa alla divina volontà.

Nella sua azione formativa la maestra agisce con *fede immobile* e con grande disinteresse, cosciente che tale cura *esige incomodi, fatiche, note, pene e privazioni*³ quale contributo indispensabile alla nascita della nuova creatura secondo Cristo.

341.

Attraverso una graduale maturazione la novizia impara a impostare in una visione di fede e di radicalità evangelica i rapporti con la propria famiglia. Si educa al necessario distacco con scelte impegnative, non escludendo l'amore per i propri cari, ma purificandolo ed elevandolo.

342.

Durante il noviziato sono consentiti soltanto quegli studi che servono alla formazione spirituale e religiosa delle novizie e che sono ordinati a una maggiore conoscenza di Dio. Sono esclusi quelli diretti al conseguimento di un diploma o di qualsiasi altro titolo.

La maestra, nel predisporre i programmi, nella scelta dei professori o di altre persone competenti e dei testi tiene presenti la preparazione di base delle novizie e le finalità del noviziato.

Ha cura che lo studio contribuisca alla formazione della pietà e non ostacoli la dedizione alla preghiera. Le novizie, da parte loro, si applicano allo studio impegnandosi ad assimilare personalmente i contenuti in modo che la verità compresa informi la loro vita..

343.

La possibilità di compiere periodi apostolica formativi fuori della casa del noviziato durante il secondo anno e la scelta della fraternità in cui compierli sono decisi di volta in volta dalla Superiora maggiore, dopo aver sentito la maestra delle novizie. Durante questo

periodo la novizia resta sotto la direzione della maestra, ma per la vita ordinaria, la disciplina e la attività apostolica dipende dalla Superiora locale e condivide in tutto la vita della fraternità in cui si trova.

344.

Ogni anno la fraternità fa relazione alla Superiora maggiore come previsto dalle Costituzioni.

La maestra vi allega il programma specifico in ordine al piano generale di formazione approvato dal Capitolo generale.

Ogni sei mesi la maestra, sentito il parere delle consorelle della fraternità, dà alla Superiora maggiore e al suo Consiglio relazione orale del cammino formativo delle singole novizie.

345.

Durante il noviziato o al termine di esso la novizia può lasciare liberamente l'Istituto e la Superiora maggiore può licenziarla per qualsiasi giusto motivo.

La stessa Superiora maggiore può permettere, per una giusta causa, che la prima professione venga anticipata, ma non più di quindici giorni.

346.

Prima di emettere per la prima volta i voti, la novizia ne fa richiesta scritta alla Superiora maggiore e al suo Consiglio due mesi prima della fine del noviziato.

La maestra, sentite le consorelle della fraternità del noviziato, vi allega il suo giudizio circa l'idoneità della candidata.

C. Juniorato

347.

Con la prima professione inizia il tempo dello juniorato.

La giovane suora, inserita in una fraternità della famiglia elisabettina, partecipa alla vita spirituale e apostolica della fraternità stessa e di quella provinciale. Qui completa la sua formazione e verifica la sua capacità di fare unità tra teoria e vita.

348.

Per il carattere temporaneo della professione in questo periodo di formazione la juniore non riduce la radicalità del suo amore e l'impegno esigiti dalla «sequela» di Cristo nella vita religiosa. Nella temporaneità sente la cura della Chiesa di promuovere in lei quella libertà e responsabilità che le permette di vivere lo stato religioso come mezzo autentico di realizzazione di sé.

Procura quindi di crescere e di maturare nella perfezione di carità a cui il Padre la chiama e si impegna a vivere sempre più profondamente le esigenze della consacrazione a Dio nella pratica dei voti e nell'esercizio delle virtù tipiche della suora elisabettina: la umiltà, la semplicità, la carità verso i fratelli soprattutto bisognosi.

349.

Cura con diligenza la propria formazione spirituale nella partecipazione ai Sacramenti, nella fedeltà alla preghiera, nella vita di penitenza, nella collaborazione impegnata alla vita della fraternità, nello studio e nella attività apostolica.

350.

La fraternità religiosa sostiene la Juniore con la preghiera e con l'esempio. La superiora ha cura di collaborare alla sua formazione le facilita la partecipazione agli incontri organizzati dalla superiora maggiore per le juniori e la aiuta ad accoglierli e a viverli come momenti privilegiati per crescere nella conoscenza del Signore, dello spirito della terziaria famiglia elisabettina e della missione specifica che si prepara ad assumere.

351.

Ogni anno la juniore nella sua fraternità, salvo diverse disposizioni della autorità competente, alla scadenza della prima professione rinnova i voti. Vi si prepara con tre giorni di ritiro spirituale.

Due mesi prima della scadenza fa richiesta scritta alla Superiora maggiore e al suo Consiglio. La domanda deve essere accompagnata da una breve ma chiara relazione della Superiora locale, sentito il parere della Superiora provinciale.

352.

Il documento scritto della prima professione e di ogni rinnovazione dei voti, datato e sottoscritto dalla suora che ha emesso i voti e dalla Superiora maggiore, viene conservato nell'archivio di Casa madre.

353.

Due mesi prima dello scadere del sesto anno di professione temporanea la juniore presenta alla Superiora maggiore e al suo Consiglio domanda scritta di essere ammessa alla professione perpetua. È libera però di attendere ancora fino al massimo di tre anni. In tal caso fa domanda di rinnovare i voti.

La Superiora maggiore, per giusto motivo, può richiedere alla juniore di posticipare la professione perpetua fino al massimo di tre anni o di anticiparla fino a tre mesi.

III. SEPARAZIONE DALL'ISTITUTO

354.

La separazione di una suora dall'Istituto può avvenire:

con il ritorno alla vita secolare alla scadenza dei voti annuali
con l'indulto di secolarizzazione
- prima della scadenza dei voti annuali
- dopo la professione perpetua
con la dimissione da parte della legittima autorità
con il passaggio ad altro Istituto.

separazione alla scadenza dei voti

355.

Una suora di professione temporanea alla scadenza dei voti può liberamente lasciare la famiglia religiosa. Essa non è legata da alcun impegno od obbligo assunto con la professione.

La scadenza dei voti avviene nel giorno anniversario in cui furono emessi.

356.

Anche la famiglia religiosa, per giuste e ragionevoli cause, può non ammettere una suora alla rinnovazione dei voti o alla professione perpetua. In tal caso la suora deve lasciare l'Istituto.

357.

Alla scadenza dei voti può essere legittimamente licenziata la suora che

si fosse rivelata inetta alla vita religiosa in base a controindicazioni di natura morale, intellettuale, di carattere;
avesse tenuta nascosta qualche malattia prima della professione;
non fosse ritenuta idonea alla vita religiosa senza danno sia della stessa che della famiglia religiosa, a causa di malattia contratta

anche dopo la professione, secondo il giudizio dei medici e di altri esperti.

Le cause previste dal diritto comune per la dimissione a più forte ragione sono sufficienti per non ammettere alla rinnovazione dei voti.

secolarizzazione e dispensa dai voti

358.

La Superiora generale con il voto deliberativo del suo Consiglio può concedere la secolarizzazione a una suora di voti temporanei che ne faccia richiesta.

L'indulto di secolarizzazione per una suora di voti perpetui è riservato alla santa Sede. Esso comporta anche lo scioglimento dei vincoli contratti con la professione, perciò coincide con la dispensa dai voti.

359.

La suora di voti perpetui che, a norma del n. 288 delle Costituzioni, decide di chiedere la dispensa dai voti, ne fa richiesta alla santa Sede e alla Superiora generale.

Le due domande sono inviate alla Superiora generale, che allega alla prima la documentazione richiesta, secondo la prassi comune.

Il rescritto emesso dalla santa Sede con l'indulto di secolarizzazione è notificato alla interessata, la quale dichiarerà di avvalersi della concessione, sottoscrivendolo entro dieci giorni dalla notificazione.

Trascorso inutilmente questo tempo, l'indulto perde ogni efficacia.

360.

Con la separazione anche volontaria non cessa ogni dovere della famiglia religiosa verso chi ne ha fatto parte: essa, oltre a restituire la dote, È tenuta dalla carità a dare alla sorella quanto occorre e deve provvederla di mezzi, secondo naturale equità, in modo che possa

vivere dignitosamente per un tempo da determinarsi di comune accordo o, in caso di dissenso, dal Vescovo diocesano.

dimissione dall'istituto

361.

La Superiora generale, con il voto deliberativo del suo Consiglio, espresso segretamente, può dimettere dall'Istituto una suora di voti temporanei prima della scadenza dei medesimi.

Per la dimissione si richiedono cause gravi. La mancanza di spirito religioso, motivo di scandalo per gli altri, quando siano risultata inefficaci le misure persuasive e le correzioni, È motivo sufficiente per la dimissione.

La non idoneità alla vita religiosa, la inettitudine, la malattia non sono cause sufficienti di dimissione. Questi casi dovranno essere risolti alla scadenza annuale dei voti.

I motivi della dimissione sono fatti conoscere alla sorella interessata, dandole la possibilità di esporre le proprie ragioni. Ella ha il diritto di ricorrere alla santa Sede. Se il ricorso avviene entro i dieci giorni dalla data del decreto di dimissione, l'effetto giuridico della dimissione rimane sospeso, in attesa della decisione della santa Sede.

362.

Per dimettere un a suora sia di voti temporanei sia di voti perpetui si richiedono motivi gravi, esterni imputabili e provati. Essi sono:

abituale trasgressioni degli obblighi della vita consacrata, reiterate violazioni dei voti religiosi,
ostinata disobbedienza ai legittimi precetti del superiore, in materia grave,
grave scandalo determinato da un modo colpevole di agire,
ostinata adesione o diffusione di dottrine condannate dal Magistero della Chiesa,
pubblica adesione a ideologie materialiste o ateistiche

illegittima assenza dalla Casa religiosa, protratta per più di sei mesi.

363.

La dimissione di una suora di voti perpetui è giustificata solo se alla gravità dei motivi è unita una incorreggibilità debitamente provata.

Qualora siano risultate inefficaci le misure persuasive a cui le superiore, in spirito di carità, avranno fatto ricorso, per aiutare la suora a modificare la sua condotta, si ricorre alle ammonizioni formali. Queste sono impartite alla suora interessata dalla Superiora maggiore immediata o da altra persona da lei delegata.

Tra la prima e la seconda ammonizione intercorrerà un periodo di tempo di almeno due settimane.

Tale periodo, fissato dalla Superiora maggiore, non dovrà essere inferiore a quindici giorni né superare tre mesi.

Dopo la seconda ammonizione, trascorso un periodo di tempo da determinarsi con il criterio sopra esposto, se la suora persiste nel suo comportamento irregolare, la Superiora generale con il voto deliberativo del suo Consiglio inoltra alla santa Sede la richiesta di dimissione e informa tempestivamente la suora della decisione presa nei suoi confronti.

Questa ha il diritto di difendersi anche direttamente presso la santa Sede alla quale può inviare un proprio esposto non oltre dieci giorni dalla notifica.

Tutti gli atti e documenti sono inviati alla santa Sede per il debito esame e la relativa decisione.

364.

In caso di grave scandalo esterno e di gravissimo danno per la comunità, una suora può essere immediatamente allontanata dalla famiglia religiosa. La decisione spetta alla Superiora generale con il

voto deliberativo del suo Consiglio oppure alla Superiora maggiore immediata, se il caso è urgente.

La suora dimessa deve subito deporre l'abito religioso e la Superiora generale sottopone il caso alla santa Sede, alla quale spetta l'ultima decisione.

365.

Ogni procedura di dimissione è condotta con carità cristiana, con equità e con rispetto della persona.

Divenuto definitivo il decreto di dimissione, la famiglia religiosa non manca di assistere la suora uscente nel reinserimento nella vita secolare.

passaggio da/ad altro Istituto

366.

Il passaggio di una suora ad altro istituto richiede l'accordo delle rispettive Superiori generali con il voto deliberativo del loro Consiglio.

367.

Una suora accettata nella famiglia elisabettina è tenuta a compiere un periodo di prova di almeno tre anni, durante il quale rimane legata ai voti emessi nella famiglia religiosa di provenienza, ma assume gli obblighi derivanti dalla professione propria della famiglia elisabettina.

Compiuto questo tempo di prova, se è riconosciuta idonea e ne fa esplicita richiesta emette la professione perpetua secondo le Costituzioni delle suore terziarie francescane elisabettine. Questa scioglie completamente dagli obblighi e fa cessare i diritti connessi con la professione nell'Istituto di provenienza.

Se una suora non è ammessa o non chiede la incorporazione, ritorna all'Istituto di provenienza, a meno che non abbia ottenuto la dispensa dai voti o sia scaduto il tempo della professione perpetua.

368.

La esclaustrazione è il permesso di restare temporaneamente fuori della famiglia religiosa.

Tale indulto è riservato alla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio.

Essa lo concede soltanto per motivi seri che possono riguardare:

- la suora, come la malattia
- altre persone, come i genitori bisognosi di assistenza

e per un tempo che non superi i tre anni.

369.

La suora di voti perpetui che ha ottenuto l'indulto di esclaustrazione rimane vincolata ai voti e ai doveri contratti con la professione. Viene però dispensata da quegli obblighi che non può adempiere nella nuova situazione. In particolare è dispensata dalla vita comune.

Essa perde il diritto di portare l'abito religioso e il diritto alla voce attiva e passiva finché dura la esclaustrazione.

370..

Per quanto riguarda la professione dei voti la suora rimane soggetta alla Superiora generale, la quale, per giusti motivi, ha il diritto di richiamarla alla vita comune prima della scadenza del permesso.

Anche la suora, se lo desidera, può rientrare prima della scadenza e l'Istituto è tenuto ad accoglierla.

371.

Finito il tempo della esclaustrazione, la suora deve rientrare nell'Istituto o lasciarlo definitivamente, chiedendo l'indulto di secolarizzazione.

372.

Durante il periodo della escaustrazione la suora è tenuta a provvedere a se stessa con il proprio lavoro.

Se però la escaustrazione è stata chiesta dall'Istituto per una suora «a beneplacito della santa Sede», l'Istituto stesso provvede a lei in misura della sua incapacità a provvedere a se stessa.

uscita illegittima

373.

Una suora di voti perpetui che si allontani illegittimamente dalla casa religiosa con la intenzione di non farvi ritorno o che, uscita legittimamente, non vi fa ritorno e intende sottrarsi alla obbedienza religiosa, si rende colpevole di apostasia dall'Istituto.

Le pene in cui incorre sono stabilite dal Diritto comune:

perdita di tutti i privilegi della famiglia religiosa;
privazione della voce attiva e passiva, che perdura anche dopo un eventuale ritorno;
scomunica riservata al Vescovo diocesano.

374.

La suora di voti temporanei o perpetui che lascia senza permesso la casa religiosa, ma con la intenzione di tornarvi e intende sottrarsi alla obbedienza, è considerata fuggitiva

A norma del Diritto comune perde, ipso facto, gli eventuali uffici che può avere in religione, ed è tenuta a quella riparazione che la Superiora maggiore giudicherà necessario imporle.

Si presume la intenzione di sottrarsi alla obbedienza, se la suora lascia passare un mese senza ritornare e senza dire alla Superiora che intende tornare.

375.

In ogni caso la suora non è sciolta dai voti e deve far ritorno all'Istituto al più presto.

Le superiore hanno cura di ricercarla e, se ritorna, di accoglierla

permesso di assenza

376.

La Superiora generale, con il consenso del suo Consiglio e per un giusto motivo, può concedere a una suora la autorizzazione di assentarsi dalla casa religiosa per non oltre un anno.

Se la causa è una malattia della suora, la assenza può prolungarsi quanto dura la necessità. Per motivi di apostolato, secondo le finalità della famiglia elisabettina, la Superiora generale può accordare il permesso anche oltre un anno, salve restando le norme del Diritto comune e delle Costituzioni.

La suora che ha ottenuto il permesso di rimanere fuori casa conserva i diritti e i doveri dei religiosi, eccetto naturalmente quelli inerenti alla vita comune.

Spetta al Capitolo generale stabilire se la suora assente conserva o meno la voce attiva e passava.

capitolo sesto

VITALITÀ NELLA CHIESA

I. FORMAZIONE CONTINUA

377.

La famiglia elisabettina promuove instancabilmente la formazione integrale delle suore. Queste a loro volta ritengono loro dovere coltivare e aggiornare la loro preparazione sia sul piano spirituale e teologico sia sul piano tecnico e professionale.

378.

Le superiori competenti nella formazione delle suore tengono conto della spiritualità, della tradizione, delle finalità della famiglia terziaria, così pure dei talenti e delle attitudini di ciascuna sorella.

379.

Superiore e suore sono industriose di far scaturire dalla programmazione comunitaria e dai vari impegni religiosi e apostolici un conveniente tempo libero da dedicare allo studio della sacra Scrittura, della storia della Chiesa, della teologia, delle scienze pedagogiche e didattiche e delle materie attinenti alla propria professione o servizio.

Procurano di integrare con equilibrio fede e cultura per un armonico sviluppo della loro personalità in Cristo.

380.

Un severo e quotidiano impegno di formazione a ogni livello conduce la suora elisabettina a una gioiosa consapevolezza della propria scelta di vita. Così raggiungerà più facilmente la santità che madre Elisabetta Vendramini vuole dalle sue figlie: *essere coraggiosa, forte, immobile a ogni urto, contrarietà e privazione*¹.

II. FEDELTA' ALLE COSTITUZIONI

381..

Le suore ricordano che, ricevendo le Costituzioni delle suore terziarie francescane elisabettine nella professione religiosa, promisero a Dio di osservarle fedelmente.

Con questa promessa si sono impegnate a tendere a quella perfezione di carità che è il fine principale della vita di consacrazione a Dio.

382..

Le osservano per amore come mezzo di liberazione da ogni impedimento alla carità perfetta.

Le leggono e meditano spesso. Si aiutano a viverle fedelmente con il buon esempio, la correzione fraterna, la preghiera scambievolmente. Se vi mancano in qualche punto, ne confessano la trasgressione con umiltà e si impegnano alla riparazione.

383.

Completano e attualizzano l'osservanza delle Costituzioni con le norme del presente Direttorio. Contribuiscono così a creare nella fraternità quella armonia e quella pace che derivano dalla adesione di tutte al progetto comune di vita.

384.

In tutte le fraternità viene letta una parte delle Costituzioni e del presente Direttorio almeno una volta la settimana a pranzo o a cena.

Si conclude la lettura con la seguente preghiera:

*Benedicimi,
Padre mio amatissimo
Redentor mio amorosissimo
Santo Spirito mio maestro dolcissimo
con pienezza paterna*

*perché avvalorata da questa benedizione,
ti serva per tutta la vita
e muoia poi nelle tue braccia.*

*Maria, madre mia tenerissima,
presentami con tali suppliche alla ss.ma Trinità
e siimi sempre madre²*

NOTE
SOMMARIO

SOMMARIO

capitolo primo

LA FAMIGLIA TERZIARIA FRANCESCANA ELISABETTINA	Pag.	7
I. ORIGINE E MANDATO	»	9
II. VOCAZIONE E SPIRITUALITÀ	»	12

capitolo secondo

CONSACRATE A DIO MEDIANTE I VOTI	Pag.	15
I. PROFESSIONE RELIGIOSA	»	17
II. OBEDIENZA	»	19
III. POVERTÀ	»	23
IV. CASTITÀ	»	27

capitolo terzo

SANTIFICATE NELLA CARITÀ	Pag.	31
I. PREGHIERA	»	33
A. preghiera liturgica	»	34
B. vita sacramentale	»	36
C. meditazione e lettura spirituale	»	37
D. ritiro spirituale ed esercizi	»	38
E. devozioni	»	39
F. suffragi	»	41

II. COMUNIONE FRATERNA	»	43
A. elementi di vita comunitaria	»	46
B. riunioni comunitaria:	»	48
1. assemblea comunitaria	»	48
2. incontro fraterno	»	49
3. revisione di vita	»	50
C. visite al familiari	»	51
D. mezzi di comunicazione	»	53
E. uscite dalla casa	»	54
III. PENITENZA	»	56

capitolo quarto

MANDATE A TESTIMONIARE LA MISERICORDIA	Pag.	61
--	------	----

I. APOSTOLATO	»	63
II. ATTIVITÀ APOSTOLICHE	»	67
A. attività educativo assistenziali	»	68
B. attività educativo scolastiche	»	70
C. servizio infermieristico sociale e altre opere di assistenza:	»	73
1. ospedali	»	73
2. case di riposo per anziani	»	75
3. assistenza a domicilio e nei dispensari	»	75
4. infermeria e case di riposo per suore anziane	»	76
5. servizio presso l'Opera della Provvidenza S. Antonio	»	78
6. opere di assistenza varia	»	78
D. attività pastorale nella chiesa locale	»	79
E. pastorale vocazionale	»	81
F. attività missionaria	»	84

capitolo quinto

I. IL SERVIZIO DI GOVERNO	»	91
A. costituzione della famiglia terziaria francescana elisabettina		91
1. l'istituto	»	91
2. la provincia e la delegazione	»	91
3. la casa religiosa	»	92
4. residenza	»	93
5. trasferimenti	»	95
B. il servizio dell'autorità nella famiglia terziaria francescana		
Elisabettina	»	97
1. principi generali	»	97
2. autorità esterna	»	97
3. autorità interna:	»	99
a) modo di esercitarla	»	99
b) uffici di governo	»	101
c) durata - scadenza - rinuncia – rimozione	»	102
d) capitoli	»	103
C. il governo generale	»	108
1. il capitolo generale	»	108
2. la superiora generale	»	114
3. il consiglio generale	»	117
D. il governo provinciale	»	119
1. il capitolo provinciale	»	119
2. la superiora provinciale	»	121
3. il consiglio provinciale	»	123
E. il governo della delegazione	»	125
1. la assemblea della delegazione	»	125
2. la superiora delegata	»	126
3. il consiglio della delegazione	»	127
F. case dipendenti dalla superiora generale	»	128
G. il governo della fraternità locale	»	128
1. la superiora locale	»	128
2. A consiglio locale	»	130
H. amministrazione dei beni dell'istituto	»	131
II. FORMAZIONE RELIGIOSA INIZIALE	»	134
A. postulato	»	134

B. noviziato	»	137
C. juniorato	»	140
III. SEPARAZIONE DALL'ISTITUTO	Pag	143
capitolo sesto		
VITALITÀ NELLA CHIESA	Pag.	153
I. FORMAZIONE CONTINUA	»	155
II. FEDELTA' ALLE COSTITUZIONI	»	157

NOTE

primo capitolo

¹ D. I, 146.

² Gv. 8, 29.

⁴ D. I, 127.

⁵ Ep. 144.

⁶ Ep. 29; 12.

⁷ D. I, 187.

⁸ Ep. a L. Maran, 19.

¹ Istr. 10,2.

⁴ Reg. boll. X (FF. 101); I (FF. 76).

⁶ Reg. non boll. V (FF. 20).

-
- ⁷ Istr. 42, 3.
⁹ D. III, 237.
¹⁰ 2 Cel. 153 (FF. 737).
¹¹ Amm. III (FF. 149).
¹² Reg. boll. X (FF. 102).
¹³ Istr. 15, 2.
¹⁴ Directorio 1927.
¹⁵ Ep. 238.
¹⁶ E. Vendramini, croce dis.
¹⁷ Istr. 35, 2.
¹⁸ Istr. 40, 3.
¹⁹ Istr. 19, 2.
²⁰ Ep. 41.
²¹ Mt. 5, 3; Lc. 6, 20.
²² Ep. 143.
²³ Istr. 10, 1.
²⁴ Ep. 19.

terzo capitolo

- ¹ Mc. 11, 25.
² Gv. 15, 4.
⁴ Istr. 44, 5.
⁵ Dimensione contemplativa della vita religiosa 1.
⁶ Istr. 10, 3.
⁹ Mt. 18, 20.
¹⁰ Istr. 31, 6.
¹¹ Istr. 24, 3.
¹² Istr. 38, 1.
¹³) Paenit. 10; 11.
¹⁴ Ep. 1..

quarto capitolo

- ² D. III, 114.
⁷ Ep. 167; Istr. 38, 4.
⁹ D. II, 79.
¹⁰ Istr. 40, 4.
¹¹ Istr. 38, 4.
¹² D. III, 217
¹³ Ep. 96.
¹⁴ Lc. 10, 2.
¹⁵ D. I 468.
¹⁶ Gv. 12, 24.
¹⁷ Reg. boll. 12 (FF. 107).

quinto capitolo

- ¹ Ep. In fasc. 10.
² Ep. 19; 193; 29.
³ Ep. a G. Viero, febr. 1856.

sesto capitolo